

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 giugno 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 26.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015. (16R00052) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 29.

Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016). (16R00167)..... Pag. 16

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2015, n. 0253/Pres.


Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55. (16R00118) Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2015, n. 0254/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312. (16R00119) ... Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 dicembre 2015, n. 0256/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (16R00120) ... Pag. 38



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 dicembre 2015, n. 0257/Pres.


Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di Coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l’ampliamento di spazi di Coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fablab sul territorio regionale per favorire l’aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell’articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (16R00121)

Pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (16R00122)

Pag. 52



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 26.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015.

(Pubblicata nel Secondo Supplemento del 23 dicembre 2015 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 17 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA, CONTABILE
E DI ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Fondo di garanzia degli allineamenti contabili

1. È costituito nell'Unità Previsionale di Base (UPB) A1 101A1, ex UPB A1 1011, del bilancio regionale il «Fondo di garanzia degli allineamenti contabili» con stanziamento pari a zero. Il Fondo è incrementato, con provvedimento della Giunta regionale, per un importo corrispondente a quanto accertato sui singoli capitoli in entrata, per tutti gli incassi provenienti da trasferimenti statali e comunitari, in attesa di regolarizzazione sui corrispondenti capitoli in spesa.

2. Non è legittima l'assunzione di atti di impegno e liquidazione a valere sul Fondo di cui al comma 1.

Art. 2.

Modifica alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28

1. Il comma 2 dell'art. 4-ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è sostituito dal seguente:

«2. Le risorse restituite ai sensi del comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e sono destinate per la concessione di nuove agevolazioni nonché per consentire canoni di locazione sostenibili rispetto al reddito degli assegnatari, con priorità a favore degli operatori che hanno versato le somme ai sensi degli articoli 3 e 9. L'utilizzo di tali risorse, nel rispetto degli equilibri finanziari, è programmato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni regionali delle cooperative di abitazione

aderenti alle organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale, sentita la commissione consiliare competente. La programmazione regionale definisce altresì il livello di sostenibilità dei canoni.».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 40-quinquies della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è aggiunta la seguente:

«e-bis) effettua, quale organismo di certificazione, la revisione annuale della gestione contabile delle erogazioni di finanziamenti previsti da leggi regionali effettuata dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 40-quinquies della legge regionale n. 7/2001 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'esercizio 2015, al Collegio dei revisori è attribuita, altresì, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all'art. 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1-ter. La deliberazione di cui al comma 1-bis individua anche le risorse professionali interne all'amministrazione regionale che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del Collegio per l'esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 40-terdecies è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dalle funzioni di cui alla lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 40-quinquies e di cui al comma 1-bis dell'art. 40-quinquies, stimati in euro 30.000,00 per l'anno 2015 e in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse dell'UPB A1 3001 del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2016 e 2017.».

Art. 4.


Modifica alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), dopo le parole «in tutto o in parte.» sono inserite le seguenti: «per causa a lui imputabile.».

Art. 5.

Modifica alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23

1. Al comma 2 dell'art. 36-quinquies della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) le parole «uno dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «uno dal Consiglio regionale».



Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19

1. Nella rubrica dell'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), la parola «Finanziamento» è sostituita dalla parola: «Gestione».

2. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2014 le parole «biennio 2015-2016» sono soppresse e la parola «contributo» è sostituita dalla seguente «corrispettivo».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2014 è aggiunto, infine, il seguente: «1-bis. Per le annualità 2015-2016 e 2016-2017 al concessionario del servizio come individuato ai sensi del comma 1 viene erogato un corrispettivo annuo pari a euro 265.500,00 oltre IVA a valere sull'UPB A2005A1 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria.».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), dopo le parole «utilizzo delle aree industriali» sono inserite le seguenti: «in uso o dismesse».

2. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015 sono soppresse le parole «come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114», nonché le parole «a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 90/2014.».

3. La rubrica dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2015 è sostituita dalla seguente: «Agenzia Foreste e Territorio».

4. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei soggetti partecipati e migliorare l'efficacia delle azioni a protezione del territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure necessarie e opportune per costituire l'Agenzia Foreste e Territorio della Regione Piemonte, ente pubblico non economico, il cui personale è costituito dai dipendenti dell'Istituto per le Pianta da Legno e l'Ambiente S.p.A. (IPLA S.p.A), dagli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali della Regione Piemonte nonché da dipendenti regionali.».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2015, è inserito il seguente:

«1-bis. Al personale dell'Agenzia di cui al comma 1, si applicano i rispettivi contratti in essere negli enti di provenienza.».

6. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2015 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1.».

7. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2015 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale provvede ad elaborare le proposte necessarie all'attuazione dei disposti dei commi 1 e 2 ed all'estinzione dell'IPLA S.p.A. contestualmente alla costituzione dell'Agenzia Foreste e Territorio.».

Art. 8.

Disposizioni transitorie in materia di funzioni attribuite al Collegio dei revisori dei conti

1. Gli adempimenti conseguenti all'attribuzione della funzione di cui al comma 1-bis dell'art. 40-quinquies della legge regionale n. 7/2001, come modificato dal comma 2 dell'art. 3 della presente legge, riguardano esclusivamente l'esercizio in cui la funzione è attribuita e gli esercizi successivi. Tutti gli adempimenti relativi agli esercizi precedenti restano regolati secondo la disciplina in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Disposizioni transitorie relative all'Organismo Indipendente di Valutazione

1. In sede di prima applicazione dell'art. 36-quinquies, comma 2, della legge regionale n. 23/2008, al fine di consentire la continuità dell'attività già avviata, gli incarichi conferiti agli esperti esterni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in carica sono confermati fino alla loro naturale scadenza come previsto dai provvedimenti organizzativi e la Giunta regionale nomina, d'intesa con il Consiglio regionale, l'esperto esterno con funzioni di presidente con scadenza contestuale agli esperti esterni confermati. Fino alla nomina dell'esperto esterno opera l'OIV in carica.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ENTI ISTITUITI, VIGILATI, CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLA REGIONE

Art. 10.

Spese per autovetture dell'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte

1. Le spese sostenute dall'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle sole autovetture impiegate per lo svolgimento di attività di controllo ambientale e di protezione civile finalizzate alla sicurezza pubblica sono escluse dai limiti di spesa previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Le spese di cui al presente articolo sono certificate annualmente dal Direttore generale dell'ARPA con l'approvazione del conto consuntivo.



Art. 11.

Restituzione di debiti da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.

1. Anche al fine di applicare quanto previsto all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2015»), la Società di Committenza Regione Piemonte (SCR) S.p.A. restituisce alla Regione debiti per un importo complessivo pari ad euro 107.866.309,82 così come ripartito negli allegati A e B, destinati esclusivamente al rimborso di spese eseguite dalla medesima con mandato senza rappresentanza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale:

a) su apposito capitolo di entrata istituito nell'UPB A1 102A, ex UPB A1 102, denominato «Restituzione di debiti da SCR-Piemonte destinati al rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza»;

b) su apposito capitolo vincolato di spesa istituito nell'UPB A1811A2, ex UPB A18232, denominato «Rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza».

3. Le somme iscritte al capitolo di spesa di cui al comma 2 lettera b) sono utilizzabili solo a seguito dell'avvenuto accertamento delle entrate disposte da SCR-Piemonte S.p.A.

Art. 12.

Modifica alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 21

1. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) è inserito il seguente:

«5-bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione non spettano emolumenti, rimborsi, spese per la carica ricoperta o compensi per consulenze professionali e collaborazioni a qualsiasi titolo instaurate.»

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. «SCR-Piemonte»). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte «ARES-Piemonte») è soppressa.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2007 è inserita la seguente:

«c-bis) l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell'art. 24, lettera e), della direttiva 2004/17/CE, mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle *start up* innovative di cui all'art. 25 del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 221/2012.»

3. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2007, la lettera: «a)» è soppressa.

4. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2007, è inserito il seguente:

«3-bis. Sono fatti salvi gli incarichi in corso relativi alla redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori fino al loro completamento.»

5. I commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2007 sono abrogati.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI ED ENTI LOCALI

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) è sostituito dal seguente:


«3. Per la proposta giudicata ammissibile, ai sensi dell'art. 2, ma viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli enti locali, per procedere a sanare le irregolarità riscontrate.»

2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/1973 è abrogato.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 4/1973 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Se nel corso dell'anno sono indette elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministero dell'interno, può disporre la contestuale consultazione del referendum regionale e delle elezioni politiche e amministrative e fissa la data, modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi di cui agli articoli 20 e 34, facendola coincidere con la data di svolgimento delle elezioni alle quali si intende accorpate il referendum.»

2-ter. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, restano valide, ove possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.»



Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51

1. Al titolo della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), dopo la parola «unione» è inserita la seguente: «e incorporazione».

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 51/1992, le parole «dalla legge 8 giugno 1990, n. 142» sono sostituite dalle parole: «dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)».

3. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 51/1992, dopo la parola «fusioni» sono aggiunte, infine, le parole: «e incorporazione».

4. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 51/1992, dopo le parole «di fusione» sono inserite le parole «e di incorporazione» e le parole «di cui all'art. 10» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali)».

5. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 51/1992, dopo la lettera *e-bis*) è aggiunta la seguente: «*e-ter*) quando ricorre la fattispecie dell'incorporazione sono allegare le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale e i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria svolta secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'art. 133, ultimo comma, della Costituzione riportandone gli esiti e indicando l'eventuale sussistenza di contenziosi in atto.».

6. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 51/1992, le parole: «ai sensi della legge 142/90» sono soppresse.

7. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 51/1992, è inserito il seguente:

«5-bis. La commissione, nel caso di richiesta di modificazione delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, esamina il progetto di legge e le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale, coinvolgente tutti gli elettori residenti nei comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'art. 133, ultimo comma, della Costituzione.».

8. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 51/1992, dopo le parole «al comma 5» sono aggiunte, infine, le parole: «e 5-bis».

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11

1. Nel titolo del Capo VI della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo la parola «Fusione» sono inserite le parole: «e incorporazione».

2. Nella rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 11/2012, dopo la parola «fusione» è inserita la seguente: «e incorporazione».

3. Al comma 1 dell'art. 11, dopo le parole «La fusione» sono inserite le seguenti: «e l'incorporazione».

4. Al comma 2 dell'art. 11, dopo le parole «alla fusione» sono inserite le seguenti: «o alla incorporazione».

5. Al comma 3 dell'art. 11, dopo le parole «mediante fusione» sono inserite le seguenti: «o mediante incorporazione».

6. Al comma 4 dell'art. 11, dopo le parole «dei comuni fusi» sono inserite le seguenti: «ovvero dei comuni soggetti di incorporazione».

7. Al comma 5 dell'art. 11, dopo le parole «precedente la fusione» sono inserite le seguenti «ovvero l'incorporazione» e dopo le parole «ai singoli comuni fusi» sono inserite le seguenti «ovvero ai singoli comuni soggetti di incorporazione».

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23

1. L'art. 6 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») è abrogato.

2. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2015 è soppressa.

3. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 23/2015, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 23/2015, è aggiunto infine il seguente:

«6-bis. I termini per la chiusura dei procedimenti di cui all'art. 13, comma 3, con scadenza entro il 31 gennaio 2016, sono prorogati di 30 giorni.».

Capo IV


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E DI AMBIENTE

Art. 18.

Modifica alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbierre), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il PRAE di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale con proprio provvedimento ed è redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e del quadro di governo territoriale, paesaggistico e ambientale e coordinato con gli altri piani e programmi che interessano, direttamente o indirettamente, le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l'economia.».



Art. 19.

Modifica alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), le parole «sono nulli» sono sostituite dalle seguenti: «sono annullabili per violazione di legge».

Art. 20.

Modifica alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9

1. L'art. 5 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è abrogato.

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19

1. Alla lettera *o*) del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), la parola «velivoli» è sostituita dalla seguente: «aeromobili».

2. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009, dopo il numero 49 *sexies* è aggiunto il seguente:

«49-*septies*) Riserva naturale del Neirone;».

3. Il numero 2-*bis*) della lettera *d*) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 è abrogato.

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 19

1. Il comma 6 dell'art. 31 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 «Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità») è sostituito dal seguente:

«6. Il numero 81 dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

81) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MONTE VISO (SCALA 1:25.000):

- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese

- Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.».

Art. 23.

Disposizioni finali in materia di attività estrattive

1. Il PRAE di cui all'art. 2 della legge regionale n. 69/1978 è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»).

Art. 24.

Disposizioni finali in materia di aree protette

1. I commi 2 e 3 dell'art. 21 entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

Art. 25.

Disposizioni abrogative in materia di aree protette

1. Dal 1° gennaio 2016 è abrogata la lettera *k*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 «Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità»).

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO
E GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16-*bis* della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è inserito il seguente:

«1-*bis*. In attuazione delle finalità pubbliche della normativa vigente, le varianti di valorizzazione immobiliare del patrimonio pubblico non incidono sui limiti dimensionali relativi alla classificazione delle varianti urbanistiche; è fatto salvo il reperimento della dotazione di aree per servizi.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 56/1977 è inserito il seguente:


«2-*bis*. La presentazione delle istanze trasmesse esclusivamente per via telematica, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, corrisponde al momento della ricezione dell'istanza da parte della pubblica amministrazione, anche nelle forme del sistema unificato MUDE, confermata dal sistema di elaborazione come avvenuto deposito o ricevimento dell'istanza. L'amministrazione provvede, anche successivamente, a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990.».

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale vigila sul corretto esercizio delle competenze in materia di paesaggio da parte dei comuni, attraverso la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dagli articoli 146, comma 6 e 148, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). A tal fine i comuni o le loro



forme associative provvedono a trasmettere alla Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio e della relativa documentazione. I comuni o le loro forme associative provvedono, altresì, ai sensi dell'art. 146, comma 13, del decreto legislativo n. 42/2004, ad inviare trimestralmente, anche per via telematica, alla Regione e alla soprintendenza, copia dell'elenco dettagliato e descrittivo delle autorizzazioni rilasciate.».

2. Il comma 1-*bis* dell'art. 15 della legge regionale n. 20/1989 è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Ai sensi dell'art. 146, comma 11, del decreto legislativo n. 42/2004, i comuni o le loro forme associative trasmettono senza indugio copia delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate alla soprintendenza competente. Copia delle autorizzazioni rilasciate, unitamente ai pareri del soprintendente, sono altresì trasmesse trimestralmente alla Regione, contestualmente all'invio dell'elenco di cui al comma 1.».

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 15 della legge regionale n. 20/1989, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Con proprio provvedimento la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento e implementazione della banca dati regionale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.».

4. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 20/1989 è abrogato.

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), dopo le parole «ai comuni» sono inserite le seguenti: «o alle loro forme associative».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2008 è inserito il seguente:

«2-*bis*. È altresì delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio.».

3. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2008 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni o le loro forme associative istituiscono, ai sensi dell'art. 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2008, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nei territori dei comuni ricompresi nel sito «I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato», inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO, approvate dalla Giunta regionale, la commissione locale per il paesaggio esprime un parere obbligatorio sugli interventi, pubblici o privati, modificativi dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. In seguito all'adeguamento degli strumenti urbanistici a tali Linee guida, il parere della commissione locale per il paesaggio è dovuto per i soli interventi di nuova costruzione. In assenza della commissione locale per il paesaggio, il parere è espresso dalla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'art. 91-*bis* della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). Il parere di cui al presente comma non è dovuto ove sussistano vincoli che richiedono autorizzazione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché nei casi di parere vincolante di cui all'art. 49, comma 7, della legge regionale n. 56/1977.».

5. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2008 è sostituito dal seguente:

«4. I comuni o le loro forme associative stabiliscono le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.».

6. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2008, dopo le parole «I comuni» sono inserite le seguenti: «o le loro forme associative».

7. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 32/2008, dopo le parole «ai comuni» sono inserite le seguenti: «o alle loro forme associative».

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalla normativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia e di costruzione in zona sismica per la nuova porzione realizzata, gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti solo se l'intervento consente il raggiungimento di uno fra i seguenti requisiti, il cui soddisfacimento è dimostrato nel progetto allegato alla richiesta del titolo abitativo:

- a) miglioramento sismico dell'intero edificio;
- b) miglioramento energetico dell'intero edificio.».



3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2009, è inserito il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce con proprio provvedimento i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 2, prevedendo altresì una diversificazione in ragione delle caratteristiche dell'edificio esistente.».

Art. 30.

Modifica alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), dopo le parole «opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «di pubblica utilità e strategiche.».

Art. 31.

Procedimenti urbanistici avviati ai sensi dell'art. 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3

1. I procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati ai sensi degli articoli 15, 17 e 40 della legge regionale n. 56/1977 nel testo vigente sino all'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo» e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) si concludono, ai sensi dell'art. 89, comma 3, della legge regionale n. 3/2013, esclusivamente se inviati alla Regione per l'approvazione entro la data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti di cui al comma 1 per i quali l'amministrazione comunale risulta inoperante nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sono scaduti i termini delle misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 56/1977, sono improcedibili.

3. I procedimenti di approvazione delle varianti avviate ai sensi degli articoli 31-bis e 31-ter della legge regionale n. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2013, si concludono, ai sensi dell'art. 89, comma 3 della legge regionale n. 3/2013, esclusivamente qualora il progetto preliminare sia stato adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA MONTANA

Art. 32.

Modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3

1. All'alinea del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

Art. 33.

Modifica alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20

1. L'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20 (Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 «Legge sulla montagna») è abrogato.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 34.

Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1982, n. 27

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25 maggio 1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15 ottobre 1981, n. 590), è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa). — 1. I consorzi dei produttori agricoli e gli altri organismi costituiti per la difesa delle produzioni, vengono riconosciuti dalla Giunta regionale.

2. I rappresentanti provinciali nominati, in seno al collegio sindacale degli organismi di difesa, esercitano le funzioni di vigilanza, previste dall'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i*) della legge 7 marzo 2003, n. 38), in nome e per conto della Regione fino al rinnovo del collegio sindacale o di dimissioni.».

2. L'art. 5 della legge regionale n. 27/1982 è abrogato.


Art. 35.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1998, n. 20

1. L'art. 12 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte) è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Censimento del patrimonio apistico regionale). — 1. Tutti gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari, che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono tenuti a dichiarare, accedendo alla banca dati apistica nazionale informatizzata ed utilizzando i moduli predisposti dal Centro Servizi Nazionale (CSN), direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura ed a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata entro venti giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aggiornare annualmente, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, la consistenza e la dislocazione degli apiari posseduti.



3. La mancata dichiarazione di inizio attività entro il termine previsto ed il mancato aggiornamento annuale della consistenza e della dislocazione degli apiari comporta, oltre alla specifica sanzione amministrativa di cui all'art. 29, comma 1, lettera b), l'esclusione dai benefici previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.»

Art. 36.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), le parole: «e i suoi membri sono rieleggibili consecutivamente una sola volta» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 21/1999, è inserito il seguente:

«2-bis. Il Presidente è rieleggibile consecutivamente una sola volta.»

Art. 37.

Norme finali in materia di bonifica e irrigazione

1. Gli articoli 34 e 37 della legge regionale n. 21/1999, come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ciascun Consiglio dei delegati di cui all'art. 31 della legge regionale n. 21/1999 provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dello statuto dei consorzi di bonifica a quanto disposto dagli articoli 34 e 37 della legge regionale n. 21/1999, come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della presente legge.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 38.

Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA

1. La Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa.

Art. 39.

Modifica alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5

1. Dopo la lettera f-bis) del comma 4 dell'art. 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è aggiunta la seguente:

«f-ter) abbattere, catturare o cacciare le specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), allodola (*Alauda arvensis*) e lepre variabile (*Lepus timidus*);».

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E LOGISTICA

Art. 40.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), sono aggiunte le seguenti parole:

«Nel rispetto del principio di libera concorrenza, al fine di assicurare il tempestivo avvio del servizio in caso di affidamento a nuovo gestore, all'impresa uscente è fatto obbligo di assicurare la disponibilità del materiale rotabile a titolo di locazione, fino all'entrata in esercizio del materiale oggetto di offerta e strumentale all'effettuazione del servizio da parte dell'aggiudicatario. La messa a disposizione di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. In caso di vincoli di destinazione d'uso sui beni essenziali o indispensabili in proprietà del gestore uscente, detti beni sono messi a disposizione dell'aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di mantenere e di rilevare gli stessi a titolo di locazione o di cessione della proprietà. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e dei valori di subentro dei beni indispensabili di proprietà del gestore uscente da cedere al nuovo aggiudicatario, in coerenza con la disciplina regolatoria di settore.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2000, è inserito il seguente:

«4-bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce un contributo annuo a carico degli utenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 4.»

Art. 41.

Modifica alla legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati) dopo le parole «o il transito di cicli ferroviari» sono aggiunte le seguenti: «verificandone preventivamente le caratteristiche per stabilire l'eventuale rimessa in esercizio a favore del trasporto pubblico locale».

Art. 42.

Modifica alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

1. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole «gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale» sono inserite le seguenti: «, nonché il personale delle Direzioni territoriali dislocate nella Regione in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);».



Art. 43.

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8 (Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale), dopo le parole «potenziamento del trasporto delle merci su rotaia,» sono aggiunte le parole: «con priorità alla valorizzazione delle infrastrutture già esistenti».

2. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2008, dopo le parole «integrazione ed ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri,» sono aggiunte le seguenti: «dando priorità alle infrastrutture già esistenti».

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA, TURISMO E SPORT

Art. 44.

Modifica alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), le parole «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio».

Art. 45.

Modifica alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 16

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 16 (Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo), è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) interventi di messa in sicurezza di sedi per attività culturali e dello spettacolo, ai sensi della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.»

Art. 46.

Modifica della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34

1. L'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34 (Tutela e valorizzazione dei locali storici) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La Regione individua, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli esercizi commerciali e artigianali, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le farmacie e i mercati che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.

2. La Regione tutela prioritariamente gli esercizi e le attività di cui al comma 1 che si caratterizzano per l'apertura al pubblico da almeno cinquant'anni, anche non continuativi, per la conservazione nel tempo dell'insegna, della localizzazione in edificio o contesto urbano di particolare interesse, della collocazione architettonica,

artistica e decorativa di pregio, della destinazione d'uso degli ambienti interni e degli elementi di arredo e attrezzature originali, della medesima merceologia e, ove possibile, della medesima gestione.»

Art. 47.

Modifica alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75

1. Al comma 5-*bis* dell'art. 3 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), le parole «della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «della società Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l.».

Art. 48.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 36

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco), dopo la parola «attività» sono sopresse le seguenti: «; le istanze devono pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 36/2000, dopo le parole «risorse turistiche locali» sono inserite le seguenti: «; le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 36/2000, è inserito il seguente:

«2-*bis*. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, in attuazione dell'art. 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).».

Art. 49.

Modifica alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 38

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali), è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis* (*Clausola valutativa*). — 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:

a) all'assegnazione dei contributi per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili;

b) all'assegnazione dei contributi per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura;



c) ad eventuali criticità incontrate nella promozione di iniziative a favore dell'attività musicale popolare;

d) ai risultati ottenuti a seguito dell'attività promossa.

3. La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi sostenuti dalla Regione nel periodo preso in esame.».

Art. 50.

Modifica alla legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34

1. L'art. 4 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34 (Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Clausola valutativa*). — 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:

a) alle modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;

b) alle iniziative attuate ai sensi dell'art. 2;

c) alle difficoltà organizzative incontrate nella realizzazione degli interventi di promozione del turismo religioso;

d) ai risultati ottenuti in merito alla diffusione del turismo religioso nell'ambito della Regione.

3. La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi realizzati dalla Regione o finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.».

Art. 51.

Modifica alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole «enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «i soggetti privati».

Art. 52.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28

1. Dopo il comma 6-bis dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) sono aggiunti i seguenti:

«6-ter. Il bando concernente i contributi di cui al presente articolo relativo all'anno scolastico 2016/2017 e ai seguenti è pubblicato entro il 30 maggio di ogni anno.

6-quater. A decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati tramite voucher.».

2. Il punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente:

«4) la compilazione delle domande relative agli assegni di studio di cui all'art. 12;».

Art. 53.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituita dalla seguente:

«a) pista di discesa: tracciato, palinato ai sensi dell'art. 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto, e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe;».

2. Alla lettera i) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 2/2009, le parole «l'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore;» sono soppresse.

3. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 2/2009, è inserita la seguente:


«h-bis) fornire agli utenti, di concerto con il Servizio sanitario regionale, tutte le informazioni utili in merito ai servizi sanitari e di primo soccorso a loro disposizione presenti sul territorio, mediante l'affissione di apposita cartellonistica o la produzione di materiale informativo;».

4. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Il servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di tale copertura assicurativa il costo del servizio è posto interamente a carico dell'utente.».

5. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climati-



che e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.».

6. Il comma 2-*bis* dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2009 è abrogato.

7. Dopo il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 2/2009, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'utilizzo delle piste da sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore.».

8. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«*d*) la sanzione da euro 40,00 a euro 250,00, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1-*bis*, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;».

9. Dopo la lettera *f*) del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 2/2009, è inserita la seguente:

«*f-bis*) euro 10.000,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle aree o piste di accesso pubblico non preventivamente individuate e autorizzate ai sensi dell'art. 28, comma 8, secondo periodo, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e in caso di mancato ripristino ambientale dello stato dei luoghi.».

10. Il comma 2-*ter* dell'art. 49 della legge regionale n. 2/2009 è abrogato.

11. Al comma 6-*bis* dell'art. 49 della legge regionale n. 2/2009, dopo le parole «per l'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016».

Art. 54.

Disposizioni transitorie in materia di istruzione

1. Per l'anno 2016 si applica il Piano triennale di interventi in materia di istruzione per gli anni 2012/2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142-50340 (Legge regionale n. 28/2007, art. 27. Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014) come da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 60-10487, con riferimento ai criteri ed ai parametri previsti al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 28/2007.

2. Il bando previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 28/2007 per l'erogazione degli assegni di studio per anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è unico ed è approvato entro il 31 gennaio 2016.

Art. 55.

Disposizioni transitorie in materia di attività musicali

1. In sede di prima applicazione dell'art. 7-*bis* della legge regionale n. 38/2000, come inserito dall'art. 48 della presente legge, la prima relazione è presentata dalla Giunta regionale decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 56.

Interventi per la continuità dei servizi per l'impiego

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l'impiego, la Regione concorre alle spese di personale sostenute dalla Città metropolitana di Torino per tutto il personale riconosciuto dalla stessa alla data del 31 dicembre 2015, per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'esercizio dei predetti servizi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per una percentuale del 40 per cento della spesa complessiva.

2. Il contributo riconosciuto alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 23/2015, pari a euro 2 milioni, limitatamente all'anno 2016 è destinato dalla Città metropolitana alla copertura del restante 60 per cento della spesa di cui al comma 1.

Art. 57.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34


1. Dopo la lettera *p*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), è inserita la seguente:

«*p-bis*) contribuire a forme di collaborazione tra il cittadino e gli enti locali attraverso la promozione dell'adozione di provvedimenti amministrativi, quale il baratto amministrativo, secondo cui i cittadini possono permutare i propri debiti con le amministrazioni pubbliche locali in lavori di pubblica utilità.».

2. L'art. 4 della legge regionale n. 34/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Funzioni della Regione*). — 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale, in raccordo con le linee guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), di cui all'art. 4 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ed in particolare:

a) definisce la strategia regionale per l'occupazione, in linea con il programma pluriennale del Fondo Sociale Europeo (FSE), garantendo il necessario coordinamento con le politiche relative alle diverse materie collegate ed approvando i conseguenti atti di indirizzo;



b) definisce gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione dei risultati raggiunti dai servizi al lavoro;

c) adotta il quadro regionale delle competenze degli operatori pubblici in materia di politiche del lavoro e dei soggetti privati che svolgono attività nel mercato del lavoro piemontese;

d) realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso l'interazione tra i Centri per l'impiego e gli operatori accreditati, programmando gli interventi di politica attiva del lavoro, anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie;

e) riconosce i Centri per l'impiego come snodo fondamentale di erogazione dei programmi e delle politiche attive per il lavoro, valorizzando il loro ruolo di governance dei servizi per l'impiego locali e di garanzia e uniformità di trattamento di tutti i cittadini;

f) per consentire un'adeguata erogazione e un migliore governo delle politiche attive, costituisce, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015, uffici territoriali denominati Centri per l'impiego, definendone i bacini territoriali ottimali di competenza e affidandone il coordinamento e la gestione all'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 6, in raccordo con gli indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 150/2015. In attuazione dell'art. 16 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), nelle more della costituzione dei predetti uffici, la Regione individua negli attuali Centri per l'impiego, costituiti ai sensi dell'art. 20, le strutture il cui coordinamento e gestione è affidato all'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto definito dall'art. 6;

g) disciplina le procedure ed individua i criteri di autorizzazione degli operatori pubblici e privati all'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nell'ambito del territorio regionale, nonché l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche;

h) realizza e sviluppa il sistema informativo regionale per il lavoro, nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150/2015;

i) definisce i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministra-

zioni, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

j) svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure di integrazione salariale straordinaria, esprimendo motivato parere, anche in merito agli interventi gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali perché riguardanti aziende plurilocalizzate, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

k) svolge attività di mediazione tra le parti nelle procedure di licenziamento collettivo, previste dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), qualora non sia stato possibile raggiungere un accordo nella fase sindacale della procedura;

l) promuove iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario dei soggetti individuati dall'art. 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità finalizzate all'incremento dell'occupabilità per l'inserimento nel mercato del lavoro;

m) favorisce l'inserimento lavorativo ed il mantenimento del posto di lavoro dei soggetti destinatari individuati dall'art. 29, nonché incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro per i medesimi soggetti, mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;


n) sostiene iniziative locali per l'occupazione finalizzate all'erogazione di servizi di informazione sui programmi di intervento, predisposti dagli organi competenti, volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti individuati dalla presente legge, nonché a favorire la progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale;

o) promuove e sostiene azioni positive nelle pari opportunità.

2. La Regione effettua un'attività regolare e continuativa di valutazione degli interventi di politica attiva del lavoro svolti dai servizi competenti, in raccordo con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL) e con l'attività di valutazione realizzata nell'ambito della programmazione del FSE e in una logica integrata con le iniziative avviate dall'ANPAL in collaborazione con l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), avvalendosi dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte (IRES) o di altri soggetti in possesso di competenze specialistiche in materia.»

3. L'art. 6 della legge regionale n. 34/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Agenzia Piemonte Lavoro). — 1. Per i compiti di cui al presente articolo la Regione si avvale dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale, con sede a Torino.



2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia coordina e gestisce i Centri per l'impiego di cui all'art. 20, secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 23/2015 e definito dalla convenzione di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, assicurando l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione nei casi previsti dall'art. 16 della legge n. 56/1987.

4. La convenzione di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015 è attuata con successivi accordi approvati dalla Giunta regionale e da sottoscrivere con la Città metropolitana di Torino e con le province piemontesi, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali, nei quali è definita la delega dei poteri datoriali e organizzativi all'Agenzia Piemonte Lavoro relativamente al personale dei Centri per l'impiego temporaneamente assegnato ad essa, nonché gli ambiti e le modalità del potere direttivo da questa esercitato per tutta la durata degli accordi.

5. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, e collabora, d'intesa con gli uffici regionali competenti, al monitoraggio delle attività di formazione professionale. Inoltre, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale l'Agenzia svolge compiti di:

- a) supporto alle attività di programmazione del FSE;
- b) promozione e sostegno alla qualificazione dei tirocini, secondo quanto previsto dall'art. 41;
- c) realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall'art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia);
- d) gestione ed erogazione, secondo gli orientamenti definiti dalla Giunta regionale, di forme di sostegno al reddito a favore di lavoratori in difficoltà a seguito di crisi aziendali o di perdita del posto di lavoro;
- e) supporto tecnico alla Consigliera o al Consigliere di parità, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

6. L'Agenzia predispose annualmente un piano generale di attività e una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, da presentare alla Giunta regionale, che ne informa la competente commissione consiliare.

7. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia può stipulare nell'ambito di ogni bacino per l'impiego convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati del territorio, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.».

4. L'art. 9 della legge regionale n. 34/2008 è abrogato.

5. L'art. 11 della legge regionale n. 34/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento*). — 1. È istituita, quale sede concertativa unica sulle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, che esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui programmi e sugli atti di indirizzo e direttive delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, nonché sugli atti indicati all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o), e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro, comprese le funzioni di cui all'art. 19 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);

b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall'Agenzia Piemonte Lavoro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed esprime valutazioni sugli interventi attuati;

c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;

d) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;

e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro;

f) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, opere e segnala eventuali situazioni di irregolarità.

2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato con funzioni di presidente;


b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al decreto legislativo n. 198/2006;

c) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);

d) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);

e) il sindaco della città metropolitana di Torino o suo delegato;

f) un rappresentante dell'UPP;



g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Piemonte.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, con particolare attenzione alle problematiche in materia di politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento che emergono dal territorio, purché sia garantita la rappresentatività dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d).

7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto:

a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, di formazione professionale e di orientamento;

b) il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.

8. La Commissione può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno; in materia di formazione professionale sono invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni delle agenzie formative.

9. Con regolamento interno è definito il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni.

10. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.»

6. Dopo il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 34/2008, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I datori di lavoro che ricevono contributi ai sensi della presente legge sono tenuti a non trasferire le proprie unità produttive al di fuori dei confini regionali per i successivi sette anni.

4-ter. La Regione provvede ad avviare una procedura di recupero degli importi concessi ai datori di lavoro per i quali è stato accertato il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4-bis.»

7. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 34/2008, è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione garantisce omogeneità sul proprio territorio relativamente alle modalità di gestione della legge 68/1999.»

8. Al comma 4 dell'art. 36 della legge regionale n. 34/2008, le parole: «fino ad un massimo del 95 per cento dell'importo richiesto» sono soppresse.

Capo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 58.

Osservatorio regionale sull'endometriosi

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale alla sanità, l'Osservatorio regionale sull'endometriosi con il compito di:

a) predisporre apposite linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette da endometriosi;

b) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento dei medici e per l'informazione delle pazienti;

c) proporre campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria, specialmente nelle scuole;

d) individuare azioni e iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi;

e) analizzare i dati del Registro regionale di cui all'art. 59 e redigere una relazione annuale sul monitoraggio dell'endometriosi;

f) coadiuvare l'Assessorato regionale nell'individuazione e promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) l'Assessore regionale alla sanità o un suo delegato, che lo presiede;

b) almeno un rappresentante di comprovata esperienza nel settore dell'endometriosi per ogni specialità medico-chirurgica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare. Per la specialità di ostetricia e ginecologia sono nominati due rappresentanti, uno ospedaliero e, sentita l'università di appartenenza, uno universitario;


c) due rappresentanti, sentiti i rispettivi enti, indicati dalle sedi regionali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);

d) un rappresentante competente in materia di lavoro scelto tra i dirigenti dell'Assessorato regionale del lavoro e formazione professionale;

e) un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra i dirigenti dell'Assessorato regionale alle politiche sociali;

f) due rappresentanti designati dalle associazioni impegnate nel sostegno alle donne affette dalla malattia;

g) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità.



Art. 59.

Registro regionale dell'endometriosi

1. È istituito presso l'Assessorato regionale alla sanità, che ne cura la tenuta, il Registro regionale dell'endometriosi per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro di cui al comma 1 riporta il numero dei casi di endometriosi diagnosticati, con esplicito riferimento al numero di nuovi casi registrati annualmente, al fine rappresentare statisticamente l'incidenza della malattia sul territorio regionale.

3. Il Registro rileva in particolare le modalità di accertamento secondo i protocolli sanitari previsti, i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti, la qualità delle cure prestate, le conseguenze della malattia in termini funzionali.

4. I soggetti pubblici e privati accreditati dal Servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affette da endometriosi sono tenuti alla raccolta e all'invio dei dati di cui ai commi 1 e 2 all'Assessorato regionale alla sanità, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 58.

Art. 60.

Giornata regionale per la lotta all'endometriosi

1. È istituita la Giornata regionale per la lotta all'endometriosi da celebrare annualmente in Piemonte nel mese di marzo.

2. In occasione della Giornata, di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni rappresentative delle pazienti e con le unità operative dedicate alla diagnosi e alla terapia dell'endometriosi e raccordandosi ai programmi predisposti dall'Osservatorio regionale sull'endometriosi, possono assumere iniziative dirette a promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sulle caratteristiche della malattia, sulla sintomatologia e sulle procedure di prevenzione delle complicanze.

Art. 61.

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42

1. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private), sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. I comitati locali e provinciali della CRI esistenti ed operanti nella Regione al 31 dicembre 2013 si intendono autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto di infermi, ai sensi dell'art. 2 e sono soggetti alla disciplina della presente legge.

3-ter. Entro il 30 giugno 2016 i comitati locali e provinciali della CRI, di cui al comma 3-bis, devono tra-

smettere alla Regione la documentazione di cui all'art. 3, comma 3, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto infermi.

3-quater. I comitati locali e provinciali della CRI costituiti nella Regione a partire dal 1° gennaio 2014 devono richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 3 della presente legge.».

Art. 62.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18

1. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio socio-sanitario regionale), sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La Regione, entro centottanta giorni dall'approvazione della deliberazione legislativa relativa alle "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015", istituisce l'adozione da parte di tutte le strutture sanitarie, comprese quelle convenzionate con il Servizio sanitario regionale, del Fascicolo sanitario elettronico, valorizzando o utilizzando al meglio le infrastrutture tecnologiche, data-center e reti telematiche, già disponibili.

4-ter. Le aree di coordinamento prevedono, entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione legislativa relativa alle "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015", l'adozione di un unico data-base su scala regionale per il censimento delle apparecchiature biomedicali.».


Art. 63.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15

1. All'art. 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 «Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri»), dopo le parole «e i servizi floreali» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto all'art. 5-bis.».

2. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 15/2011, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Deroghe per i comuni montani). —
1. Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura) o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f).».



Art. 64.

Modifica alla legge regionale 23 giugno 2015, n. 12

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti) è abrogata.

Capo XIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 65.

Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38

1. L'art. 16-*bis* della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis* (Violazione dell'obbligo di formazione).

— 1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'art. 5, comma 3, è effettuata diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento con applicazione immediata della sanzione di cui all'art. 21, comma 2.

2. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 1, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.».

Art. 66.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, fatto salvo quanto previsto agli articoli 24 e 25 in materia di aree protette.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 22 dicembre 2015

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00052

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 29.

Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 23 del 31 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, collegata alla legge di stabilità 2016, ha ad oggetto prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio.

Parte I

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E IN MATERIA ORDINAMENTALE

TITOLO I

MISURE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 2.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 30 novembre 2004, n. 25 (Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri)

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 25/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 107» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106».



Art. 3.

Modifiche all'art. 2-bis della legge regionale n. 25/2004

1. Il comma 1 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 25/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Per gli effetti di cui al comma 881 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, "F.I.L.S.E. S.p.a." è autorizzata ad utilizzare i fondi di garanzia costituiti nell'ambito della programmazione comunitaria antecedentemente al periodo di programmazione 2007-2013. Tali risorse sono utilizzate per erogare contributi o sottoscrivere prestiti subordinati a condizioni e modalità compatibili con quanto previsto dalle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza di primo livello, su richiesta e a favore di confidi liguri già assegnatari dei fondi e soggetti all'obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, nell'ambito dei progetti di aggregazione di cui all'art. 1, di altro confidi soggetto al medesimo obbligo di iscrizione.».

2. Al comma 2 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 25/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 4.

Modifica all'art. 21 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva)

1. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) vigente alla data del 4 settembre 2010 e operanti ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario) e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti all'obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni».

TITOLO II

MISURE IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO

Capo I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1996, N. 29 (DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO)

Art. 5.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario)

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «su apposito conto corrente postale intestato all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.)» sono sostituite dalle seguenti: «a favore dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria)».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006, N. 11 (ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DEL SERVIZIO CIVILE)

Art. 6.

Inserimento di articoli nella legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile)

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:


«Art. 5-bis (Sezione ambientale e Protezione civile). —

1. All'interno dell'albo regionale di cui all'art. 5 è istituita una sezione riservata agli enti che operano in materia di difesa del patrimonio ambientale e Protezione civile di cui all'elenco regionale approvato con regolamento regionale 27 maggio 2013, n. 4 (Regolamento recante norme per la gestione dell'elenco regionale del volontariato di Protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di Protezione civile e antincendio)».

«Art. 5-ter (Servizio volontario). — 1. I giovani che hanno terminato il servizio civile regionale, svolto per almeno un terzo delle ore previsto presso Enti di cui all'art. 5-bis, possono iscriversi all'albo regionale dei volontari per la salvaguardia e la migliore fruibilità del patrimonio ambientale, istituito presso il settore regionale competente, presentando apposita domanda. L'iscrizione ha durata quinquennale e il servizio è svolto a titolo gratuito.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere chiamati dalla Regione per il tramite delle organizzazioni di cui all'elenco regionale approvato con il regolamento regionale n. 4/2013.

3. Le modalità di iscrizione e di attivazione sono previste dalla Giunta regionale.».



Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007, N. 30
(NORME REGIONALI PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DEL LAVORO)

Art. 7.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro)

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Il Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Ulteriori criteri di priorità rispetto a quelli previsti al comma 1 sono riconosciuti a favore dei datori di lavoro iscritti al registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, di cui all'art. 15, che attuano l'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2008, N. 30
(NORME REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO)

Art. 8.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «entro il 15 settembre di ogni anno» sono soppresse.

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2008

1. L'art. 14 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Progetti integrati*). — 1. Ai fini della presente legge si definiscono progetti integrati di sostegno all'occupazione le iniziative promosse dalle province, dalla Città metropolitana di Genova, da ARSEL Liguria, dai soggetti accreditati di cui all'art. 28, dagli organismi formativi accreditati ai sensi della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni, e da altri soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica, che prevedano la realizzazione in tempi successivi di più interventi inseriti in un percorso organico di transizione al lavoro.

2. I progetti di cui al comma 1 sono riferiti in particolare ai soggetti di cui agli articoli 39 e 52 e possono riguardare determinate aree territoriali o specifici settori di attività, come individuati nel Piano d'azione regionale.

3. In relazione ai progetti Integrati, il Piano d'azione regionale prevede apposite risorse, sia per i contributi, sia per le spese di organizzazione sostenute dai soggetti di cui al comma 1.».

Art. 10.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 30/2008

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di promozione, informazione, e divulgazione di cui all'art. 16» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla presente legge».

Art. 11.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 30/2008

1. All'art. 18 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro)»;

b) al comma 1 le parole: «l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «l'Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro»;

c) alla lettera h) del comma 3 le parole: «nella scuola media superiore e nell'università» sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola media superiore, nell'università e nella formazione professionale»;

d) dopo la lettera h) del comma 3 sono inserite le seguenti:

«h-bis) monitorare i successi formativi dei corsi di formazione professionale e l'incidenza delle qualifiche professionali rilasciate sul mercato del lavoro;

h-ter) identificare azioni innovative nel campo della didattica, della formazione e della ricerca docimologica;

h-quater) operare il monitoraggio sul sistema regionale del diritto allo studio e sull'efficacia degli interventi messi in atto;».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 30/2008

1. L'art. 28 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Accreditamento regionale*). — 1. La Regione, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scegliere i servizi al lavoro nell'ambito di una rete di operatori qualificati in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sen-



si dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), accredita soggetti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, allo svolgimento dei servizi medesimi. A tal fine è istituito l'elenco regionale dei soggetti accreditati all'erogazione dei servizi al lavoro.

2. La Giunta regionale, in sintonia con il sistema regionale di accreditamento degli organismi operanti nell'ambito della formazione nonché della formazione e istruzione professionale, nel rispetto dei principi e criteri individuati dallo Stato, previo parere della commissione di concertazione, definisce, con proprio atto i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le procedure per l'accredimento nonché le modalità di gestione dell'elenco stesso.

3. La Regione verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti prescritti e l'adeguatezza dei servizi svolti dai soggetti accreditati e provvede, in caso di necessità, alla sospensione o alla revoca dell'accredimento.»

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N. 18 (SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO)

Art. 13.

Modifica all'art. 27 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento)

1. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Laboratorio delle professioni» sono sostituite dalle seguenti: «Repertorio regionale delle professioni».

Art. 14.

Inserimento di articolo nella legge regionale n. 18/2009

1. Dopo l'art. 45 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis (*Sviluppo dell'autoimprenditorialità*). —

1. La Regione, in linea con quanto disposto dall'art. 43 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, promuove iniziative per favorire l'autoimprenditorialità.»

Art. 15.

Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 18/2009

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c*) il Piano d'azione regionale Integrato per la crescita dell'occupazione, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni.»

2. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Art. 16.

Inserimento di articolo nella legge regionale n. 18/2009

1. Dopo l'art. 55 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 55-bis (*Tavoli di confronto*). — 1. Al fine di adeguare la quota di lavoratori qualificati ai livelli delle regioni europee più progredite, la Regione rafforza le attività formative e attiva il coinvolgimento degli operatori del mercato del lavoro presenti sul territorio regionale per concorrere alla definizione operativa della programmazione formativa, sia generale che di dettaglio, consentendo il collegamento con i fabbisogni occupazionali.»

Art. 17.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 18/2009

1. Alla lettera *p*) del comma 2 dell'art. 56 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Laboratorio delle professioni di domani di cui all'art. 84, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Repertorio regionale delle professioni».

2. Alla lettera *v*) del comma 2 dell'art. 56 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Laboratorio delle Professioni di domani di cui all'art. 84, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Repertorio regionale delle professioni».

Art. 18.

Modifica all'art. 61 della legge regionale n. 18/2009


1. Al comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dall'Osservatorio sul sistema educativo regionale di cui all'art. 83» sono soppresse e le parole: «dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro».

Art. 19.

Modifiche all'art. 84 della legge regionale n. 18/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 84 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Il Repertorio regionale delle professioni è uno strumento funzionale alla programmazione delle politiche per l'orientamento, per il sistema di istruzione e formazione e per l'occupazione e recepisce i dati e le analisi pervenute dall'Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni.»



2. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 84 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

3. Al comma 5 dell'art. 84 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «del Laboratorio di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso».

Art. 20.

Modifiche all'art. 89 della legge regionale n. 18/2009

1. All'art. 89 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 6 sono aggiunte le parole: «La Regione predispose apposite linee guida per i soggetti attuatori.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La Regione predispose, in linea con la normativa comunitaria, apposite linee guida per la semplificazione dei costi e per la definizione delle modalità di verifica da parte dei soggetti competenti.».

Art. 21.

Abrogazione di articoli della legge regionale n. 18/2009

1. Gli articoli 58 e 83 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Capo VI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013, N. 43 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E PER IL LAVORO - ARSEL LIGURIA)

Art. 22.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria)

1. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*f*) gestisce l'Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro di cui all'art. 18 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni;».

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 23.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico» sono inserite le seguenti: «regionale e».

Art. 24.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 36/2012

1. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari, conferiti dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni, titolari di regolare abbonamento nominativo che non siano in grado di esibirlo all'agente accertante, è applicata una sanzione fissa dell'importo di euro 5,00, qualora presentino entro cinque giorni successivi alla contestazione, l'abbonamento in corso di validità all'atto della contestazione stessa, presso una delle biglietterie della Regione Liguria.».

Art. 25.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 36/2012

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico» sono inserite le seguenti: «regionale e».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA ORDINAMENTALE

Art. 26.

Abrogazione di articoli della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione)

1. Gli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 55/1993 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.



Art. 27.

Modifica all'art. 9 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «La Comunità si esprime entro quindici giorni dal ricevimento dell'indicazione del nominativo. In mancanza il Presidente della Giunta regionale può provvedere comunque alla nomina.»

Art. 28.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«2. L'amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico, fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a sessantacinque anni;

b) diploma di laurea;

c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e competenza di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni ovvero desumibile dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e postuniversitaria o da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni.

2-bis. Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni e integrazioni.»

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. I Dipartimenti possono articolarsi in una o più vice direzioni generali.»

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «in particolare all'organizzazione e alle politiche del personale» sono soppresse.

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«b-bis. Vice Direttore generale.»

4. La lettera f) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

5. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Vice Direttore generale). — 1. Il Vice Direttore generale esercita le funzioni del Direttore di Dipartimento ad esso espressamente attribuite dalla Giunta regionale all'atto del conferimento dell'incarico e le altre funzioni ad esso delegate dal Direttore competente.»

6. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: «Direttori generali» sono inserite le seguenti: «e dai Vice Direttori generali».

7. Alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'art. 27-bis della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «e dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «e dei Vice Direttori generali».


Art. 30.

Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. L'atto di conferimento di incarichi presso le pubbliche amministrazioni è nullo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto adottato in violazione delle sue disposizioni, nell'ipotesi in cui la Regione lo abbia conferito in presenza di dichiarazioni attestanti una causa di inconfiribilità.

2. L'atto di conferimento di incarichi è inefficace, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, qualora non sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità di cui allo stesso art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Tale dichiarazione deve essere presentata prima dell'atto di conferimento dell'incarico e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla data dello stesso conferimento.

3. I responsabili per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modificazioni e integrazioni, dichiarano, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la nullità degli incarichi conferiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria. Dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullità opera l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico nullo.



4. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell'art. 18 del suddetto decreto legislativo, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:

- a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vice Presidente;
- b) il Presidente del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria è sostituito dal Vice Presidente;
- c) la Giunta regionale è sostituita dal suo Presidente;
- d) il Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria è sostituito dal suo Presidente.

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014)

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I commissari liquidatori possono procedere, senza nulla osta della Giunta regionale, alla cessione a titolo oneroso di beni mobili e beni mobili registrati, arredi e attrezzature d'ufficio di proprietà degli enti soppressi, di valore inferiore a 10.000,00 euro, con le procedure e alle condizioni previste dalla normativa vigente applicabile.».

3. L'art. 23 della legge regionale n. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 32.

Modifica all'art. 12 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione)

1. Al comma 1-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 20/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «designato» è sostituita dalla seguente: «nominato».

Art. 33.

Revisore unico delle aziende pubbliche di servizi alla persona e modifica alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Ai fini di razionalizzazione e di contenimento delle spese delle aziende pubbliche di servizi alla persona, le funzioni di revisione dei conti delle aziende sono svolte da un revisore unico dal 1° gennaio 2016.

2. Il collegio dei revisori cessa dalla data della comunicazione all'Azienda della nomina del revisore unico.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai revisori unici delle aziende si applicano i limiti per i compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti strumentali previsti dall'art. 15 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 34.

Modifica alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del difensore civico)

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del successore, ed è rieleggibile una sola volta.».

Art. 35.

Modifiche all'art. 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province) in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

1. Al comma 6 dell'art. 170 della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «fino alla data del 1° marzo 2016» sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'art. 170 della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti: «fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 170 della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«6-bis. La Giunta regionale ha facoltà di rinnovare prima della loro scadenza gli incarichi di cui al comma 6 conferiti dalle province prima della data del 1° luglio 2015.».

4. Al comma 7 dell'art. 170 della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono soppresse.

5. Alla fine del comma 7 dell'art. 170 della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi».



Art. 36.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale
27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni
regionali)*

1. Nella rubrica dell'art. 10 della legge regionale n. 66/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e amministrativa» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 66/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «amministrativo o» sono soppresse.

Parte II

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA IN MATERIA DI CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA E URBANISTICA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO

TITOLO I

INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CULTURA
E SPETTACOLO

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006, N. 10
(DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO
CINEMATOGRAFICO, ISTITUZIONE DELLA FILM COMMISSION
REGIONALE E ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE)

Art. 37.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 10/2006

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Regione concede contributi annuali a favore della Film Commission sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale e tenuto conto dei programmi di attività presentati dalla Film Commission.».

Art. 38.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2006

1. L'art. 9 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Mediateca regionale). — 1. Al fine di favorire la conservazione e la fruizione del materiale cinematografico e video di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello attinente la Liguria, è istituita la mediateca regionale.

2. La mediateca:

a) cura l'acquisizione e la conservazione del materiale di cui al comma 1;

b) promuove rapporti di scambio con cineteche ed istituti nazionali e stranieri;

c) promuove ed agevola la collaborazione fra le videoteche e gli archivi visivi esistenti sul territorio.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, si può provvedere anche con specifiche convenzioni, con soggetti pubblici e privati.

4. La Regione può prevedere di disporre specifici interventi economici a favore della mediateca per le finalità previste dal comma 2 e sulla base della disponibilità di bilancio.».

Art. 39.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 10/2006

1. All'art. 11 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità degli interventi regionali nonché l'intensità degli stessi, definendo altresì i parametri per l'individuazione delle iniziative di cui al comma 1.»;

c) il comma 5 è abrogato.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 33
(TESTO UNICO IN MATERIA DI CULTURA)

Art. 40.

*Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale
31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Istituzioni di interesse regionale). — 1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro delle istituzioni di interesse regionale in cui sono iscritti i soggetti ai quali la Regione riconosce la qualifica di istituzioni di interesse regionale.

2. Sono iscritti d'ufficio al registro di cui al comma 1:

a) l'Accademia ligustica di belle arti di Genova;

b) la Società ligure di storia patria;

c) l'Accademia lunigianese di scienze «G. Capellini»;


d) la Fondazione civico museo biblioteca dell'attore;

e) l'Accademia ligure di scienze e lettere;

f) l'Istituto internazionale di studi liguri;

g) le altre istituzioni già iscritte al registro di cui al comma 1 al 31 dicembre 2015.

3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti e i criteri necessari per il riconoscimento di nuovi soggetti ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1.



4. La Regione eroga contributi annuali o pluriennali ai soggetti di cui al presente articolo per lo svolgimento delle attività istituzionali, secondo quanto previsto nel Piano pluriennale di cui all'art. 10 e a tal fine la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione degli stessi.».

Art. 41.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 33/2006

1. L'art. 8 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Palazzo ducale Fondazione per la cultura*). —

1. La Regione è fondatore istituzionale della Fondazione di partecipazione senza scopo di lucro «Palazzo ducale Fondazione per la cultura» di cui alla legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione concede un contributo ordinario annuale nei limiti di cui all'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 26/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può concedere contributi finalizzati a specifiche iniziative realizzate in collaborazione con Palazzo ducale Fondazione per la cultura.».

Art. 42.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 33/2006

1. Al comma 1-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «può essere aggiornato annualmente tramite il Programma annuale di attuazione di cui all'art. 11» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Il piano pluriennale di cui al comma 1 individua:

a) le priorità strategiche di intervento regionale;

b) i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento previsti dalla presente legge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

c) i criteri generali per il sostegno degli interventi di interesse regionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b);

d) le linee strategiche di attività delle istituzioni di interesse regionale, ai fini del sostegno previsto dall'art. 7, comma 4;

e) le strategie per il potenziamento e l'aggiornamento del sistema informativo di cui all'art. 13.».

Art. 43.

Abrogazione dell'art. 11 della legge regionale n. 33/2006

1. L'art. 11 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 44.

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 33/2006

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e nel Programma annuale di cui all'art. 11» sono soppresse.

Art. 45.

Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 33/2006

1. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. I criteri di riparto sono stabiliti dal Piano pluriennale di cui all'art. 10.».

Art. 46.

Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 33/2006

1. L'art. 31 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Contributi straordinari della Regione*). —

1. La Regione può concedere contributi straordinari per finanziare interventi di particolare rilevanza non inseriti nel Piano pluriennale di cui all'art. 10 e aventi carattere di eccezionalità.

2. I criteri e le modalità di intervento sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.».


Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 34 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO)

Art. 47.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e il Programma di cui all'art. 5» sono soppresse.



Art. 48.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 34/2006

1. Al comma 1-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, può essere aggiornato annualmente tramite il Programma operativo degli interventi di cui all'art. 5» sono soppresse.

Art. 49.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 34/2006

1. L'art. 5 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 50.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 34/2006

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione stessa un contributo per la gestione ordinaria; tale contributo è vincolato alla diffusione su tutto il territorio regionale dell'attività del teatro sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.».

Art. 51.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 34/2006

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. I soci fondatori attribuiscono annualmente all'ente autonomo stesso un contributo per la gestione ordinaria che non può essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui esso è ricompreso.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La quota di competenza regionale è vincolata alla diffusione su tutto il territorio regionale dell'attività dell'ente autonomo sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.».

Art. 52.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2006

1. L'art. 8 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Sostegno della Regione Liguria ad altri teatri di rilevante interesse culturale, dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali con sede in Liguria). — 1. La Regione, unitamente agli enti territoriali

o agli altri enti pubblici competenti, sostiene la gestione ordinaria degli altri teatri di rilevante interesse culturale, dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali con sede in Liguria con un contributo annuo che non può essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui essi sono ricompresi.

2. La Giunta regionale, nel limite delle disponibilità di bilancio, determina la quota annuale del contributo di propria competenza sulla base di appositi accordi, anche pluriennali, con gli enti di cui al comma 1.».

Art. 53.

Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale n. 34/2006

1. L'art. 9 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 54.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 34/2006

1. L'art. 10 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo). — 1. La Regione, mediante l'emanazione di appositi bandi, può sostenere specifiche iniziative di spettacolo di rilevante interesse culturale e turistico, promosse da soggetti pubblici e privati.

2. La Regione può altresì promuovere direttamente iniziative di spettacolo, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.».


Art. 55.

Sostituzione dell'art. 10-bis della legge regionale n. 34/2006

1. L'art. 10-bis della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis (Contributi straordinari della Regione). — 1. La Regione può concedere contributi straordinari a sostegno di attività di particolare rilevanza non inserite nel Piano pluriennale di cui all'art. 4 e aventi carattere di eccezionalità, svolte da operatori privati, compresi coloro che gestiscono direttamente strutture di proprietà o ad essi date in concessione o in affitto.

2. I criteri e le modalità di intervento sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.».



Art. 56.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 34/2006

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. I criteri di riparto sono stabiliti dal Piano pluriennale di cui all'art. 4.»

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2013, N. 26 (INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI CULTURA) E ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014, N. 2 (RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO)

Art. 57.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura)

1. All'art. 2 della legge regionale n. 26/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «, già istituita ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,» sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale concede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo ordinario annuale alla Fondazione incorporante, quantificato in misura non inferiore all'importo necessario per sostenere gli oneri per la gestione della collezione Wolfson nei limiti della spesa storica sostenuta dalla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo e, fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro, per il personale già in servizio presso la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo ordinario annuale non può, comunque, essere superiore al contributo assegnato nel 2013 alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo.»;

c) il comma 6 è abrogato.

Art. 58.

Abrogazione dell'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo)

1. L'art. 16 della legge regionale n. 2/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2006, N. 28 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE)

Art. 59.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)

1. L'art. 7 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Programmazione turistica regionale*). — 1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'art. 2, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria il Programma turistico regionale che ha durata pari a quella della Legislatura di riferimento. Il Programma deve essere proposto dalla Giunta entro l'anno successivo al proprio insediamento. Fino all'approvazione del nuovo Programma, continua comunque a trovare applicazione quello precedente.

2. Il Programma turistico regionale contiene:

a) la valutazione della precedente programmazione e dei risultati acquisiti, nonché l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche, allo sviluppo dei prodotti, alla qualità a supporto delle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle dinamiche dei flussi turistici;

b) l'individuazione degli obiettivi e delle priorità per gli interventi di settore e per i progetti da attuare;

c) le finalità cui deve conformare la propria attività l'agenzia regionale di cui al capo IV e gli indirizzi agli enti locali e agli altri organismi operanti nella Regione a favore del turismo, anche per favorirne il coordinamento;

d) il piano finanziario, con l'individuazione delle fonti di finanziamento e con l'indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.

3. Gli atti di attuazione del Programma sono adottati dalla Giunta regionale.

4. Il Programma può essere aggiornato nel corso della vigenza con le medesime procedure previste per la sua adozione.»

Art. 60.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2006

1. L'art. 8 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Tavolo di concertazione*). — 1. Al fine della partecipazione alla formazione della programmazione turistica, compresa quella dell'agenzia, e per la verifica e collaborazione alla sua realizzazione, è istituito il Tavolo di concertazione per il turismo, di seguito denominato Tavolo, con il compito di esprimere un parere sugli atti di programmazione turistica della Regione e sul Piano annuale dell'agenzia prima che essi siano formalmente approvati.



2. Il Tavolo è composto:

a) dall'Assessore regionale al turismo, che lo presiede;

b) da un rappresentante della Città metropolitana e da uno per ogni Provincia;

c) da un rappresentante per ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ligure;

d) da quattro rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

e) da un rappresentante dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI);

f) dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia turistica;

g) dal Direttore generale dell'agenzia regionale di cui al capo IV;

h) da un rappresentante del coordinamento regionale aree protette della Liguria;

i) da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;

j) da un rappresentante per ognuna delle associazioni imprenditoriali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Le designazioni debbono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta della Regione. Il Presidente della Giunta regionale costituisce comunque il Tavolo qualora le designazioni pervenute siano almeno la metà più uno dei componenti, fermo restando la successiva integrazione. Le sedute del Tavolo sono valide se è presente la maggioranza dei membri nominati. I pareri che il Tavolo esprime sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. I membri del Tavolo partecipano alle riunioni a titolo gratuito.».

Art. 61.

Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale n. 28/2006

1. L'art. 9 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 62.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 28/2006

1. Al comma 8 dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «delle aree d'interesse turistico riconosciute» sono soppresse.

2. Dopo il comma 8 dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Ai comuni di cui al comma 8, in base ai criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta regionale di cui al medesimo comma, può essere distaccato personale regionale e dell'agenzia regionale di cui al capo IV per prestare servizio presso gli IAT. Il personale prescelto deve esprimere parere favorevole al distacco.».

Art. 63.

Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 28/2006

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «della Comitato di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «del Tavolo di concertazione».

Art. 64.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 28/2006

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d)* Piano annuale delle attività;».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare gli atti entro quaranta giorni dal loro ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La Giunta può comunque formulare, se ritenuto necessario, specifiche raccomandazioni.

3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza dell'atto, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 1 (MISURE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERGHI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICO-RICETTIVA NEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI)

Art. 65.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali)

1. All'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)* del comma 3 le parole: «e alla Provincia» sono soppresse;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli importi relativi al costo di costruzione determinati a norma del comma 6, destinati ai comuni interessati dalle procedure di svincolo, sono utilizzati per una quota non inferiore al 75 per cento per interventi di riqualificazione dell'offerta turistica locale sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.».

c) il comma 7-bis è abrogato.



Art. 66.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1/2008

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Per le strutture ricettive vincolate ai sensi dell'art. 2, comma 1, beneficiarie di agevolazioni regionali, l'accoglimento della richiesta di svincolo ai sensi dell'art. 2, commi 2, 2-bis, 3 e 4 e dell'art. 2-bis è subordinato alla restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento dell'impegno sottoscritto, maggiorate degli interessi legali.»

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE 2014, N. 7 (ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI) E ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014, N. 32 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE E NORME IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE)

Art. 67.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)

1. L'art. 1 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) di seguito denominato Codice del turismo, dell'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e in attuazione delle direttive UE emanate in materia, le attività, nel territorio della Regione Liguria, delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.»

Art. 68.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 7/2014

1. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «da quelle autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «dalla propria sede».

Art. 69.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 7/2014

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Provincia territorialmente competente» sono sostituite dalla seguente: «Regione».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può» e la parola: «subdelegare» è sostituita dalla seguente: «delegare».

Art. 70.

Modifica al titolo II della legge regionale n. 7/2014)

1. Nella rubrica del titolo II della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Autorizzazione all'esercizio delle» sono sostituite dalle seguenti: «Esercizio dell'attività di».

Art. 71.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2014

1. L'art. 7 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:


«Art. 7 (*Apertura ed esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo*). — 1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo si applica l'istituto della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicata la sede dell'agenzia di viaggio.

2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentare a corredo della SCIA di cui al comma 1, anche nel caso di agenzie che intendono esercitare la propria attività esclusivamente on line (OLTA o OTA), nonché nel caso di apertura di sedi secondarie di agenzie di viaggi e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altra Regione italiana o in altro Stato dell'Unione europea.

3. Ogni variazione degli elementi comunicati in sede di segnalazione certificata di inizio attività deve essere preventivamente comunicata allo SUAP di cui al comma 1.

4. Le agenzie non possono comunque adottare per la loro denominazione quella di comuni o regioni italiane, ma possono adottare denominazioni o ragioni sociali anche in lingua straniera purché non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

5. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di soggetti non appartenenti a Stati membri della Unione europea è subordinato al possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni.



6. Le agenzie aperte al pubblico devono avere:

a) locali indipendenti, anche se inseriti in impianti commerciali, ed escludenti, al loro interno, altre attività commerciali ed artigianali;

b) insegne visibili che specifichino la denominazione e l'attività svolta;

c) attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.».

Art. 72.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2014

1. L'art. 8 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Norme procedurali*). — 1. Il titolare dell'agenzia, prima di presentare la SCIA di cui all'art. 7, comma 1, deve:

a) accertarsi presso gli uffici della Regione Liguria che la denominazione prescelta non sia uguale o simile alla denominazione adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione;

b) chiedere la prenotazione della denominazione prescelta presso il portale Infotrav.it.

2. Lo SUAP, dopo aver verificato la completezza formale della SCIA, la trasmette entro sette giorni dal suo ricevimento alla Regione che provvederà, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, ai dovuti controlli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La chiusura definitiva dell'attività di agenzie di viaggio e turismo, operanti nel territorio regionale, o di sedi secondarie, ubicate nel territorio ligure, di agenzie di viaggio e turismo è soggetta a comunicazione da presentare, a cura del titolare dell'agenzia di viaggi, entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta chiusura, allo SUAP che provvede all'inoltro alla Regione per l'aggiornamento del sistema Infotrav.».

Art. 73.

Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2014

1. L'art. 9 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 74.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2014

1. L'art. 10 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Chiusura temporanea dell'agenzia*). — 1. I periodi di chiusura dell'agenzia superiori a tre mesi devono essere preventivamente comunicati alla Regione.

2. Un periodo di chiusura superiore all'anno comporta l'adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.».

Art. 75.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2014

1. L'art. 11 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Garanzia assicurativa*). — 1. L'agenzia deve stipulare, prima della presentazione della SCIA, una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dagli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al Codice del turismo.

2. L'agenzia ha l'obbligo di produrre alla Regione copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo annuale di cui al comma 1 o specifica dichiarazione sostitutiva della quietanza, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento.

3. La mancanza della copertura assicurativa di cui al comma 1 comporta, ad opera della Regione, l'adozione del provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa entro il termine perentorio di dieci giorni. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine perentorio comporta l'adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

4. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispone i principi basilari ed i criteri minimi finalizzati alla stipula di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.».

Art. 76.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 7/2014

1. L'art. 13 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Responsabile e direttore tecnico*). — 1. L'agenzia è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale e la responsabilità tecnica dell'agenzia è affidata al direttore tecnico. Le figure di titolare dell'agenzia e di direttore tecnico possono coincidere.

2. L'esercizio della professione di direttore tecnico è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale rilasciata dalla Regione sulla base delle modalità e dei criteri specificatamente collegati alla realtà regionale, stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito



dell'adesione di Bulgaria e Romania) e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 20 dell'allegato 1 al Codice del turismo.

3. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia a tempo pieno e con carattere di esclusività. La Regione, accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, dispone la sospensione dell'attività dell'agenzia ed assegna al direttore tecnico un termine perentorio entro il quale conformarsi.

4. Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la propria opera nell'agenzia, il titolare deve darne immediatamente comunicazione allo SUAP del Comune in cui è ubicata l'agenzia e alla Regione. Il titolare, entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di cessazione, comunica allo SUAP e alla Regione, il nominativo del nuovo direttore tecnico, fermo restando che fino alla nomina di quest'ultimo il titolare è responsabile anche della direzione tecnica. Decorso infruttuosamente tale termine, la Regione dispone la sospensione dell'attività dell'agenzia ed assegna al titolare un termine perentorio entro il quale conformarsi. Decorso infruttuosamente tale termine perentorio la Regione dispone il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggi.

5. È comunque fatto obbligo al titolare dell'agenzia di informare tempestivamente lo SUAP del Comune ove è ubicata l'agenzia e la Regione, in caso di assenza prolungata del direttore tecnico che, comunque, non può superare i novanta giorni. Nei casi di maternità, malattia e infortunio, debitamente documentati, di durata superiore a tale periodo, il titolare deve provvedere alla sostituzione temporanea con un direttore tecnico supplente.

6. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere allo SUAP del Comune ove è ubicata l'agenzia, copia di un contratto o di un documento, che attesti il rapporto di lavoro o di collaborazione in essere con il direttore tecnico, all'atto di presentazione della SCIA di cui all'art. 8 e ogni volta che procede alla sostituzione, anche temporanea, del direttore tecnico.»

Art. 77.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2014

1. L'art. 16 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Registro delle agenzie di viaggio e turismo*). — 1. Presso la Regione è istituito il registro delle agenzie di viaggio e turismo.

2. Per ogni agenzia registrata sono indicati la denominazione, l'ubicazione della sede principale, le generalità del soggetto titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare, la ragione sociale, la data di presentazione della SCIA di cui agli articoli 7 e 8.

3. Nel registro sono, altresì, annotate le sedi secondarie delle agenzie operanti sul territorio ligure.

4. Il registro è aggiornato dalla Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

5. La Regione provvede alla cancellazione dal registro su richiesta dell'interessato, per cessazione dall'attività o negli altri casi previsti dalla legge, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza.»

Art. 78.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 7/2014

1. Al comma 10 dell'art. 17 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «alla Provincia competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

Art. 79.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2014

1. L'art. 18 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Sanzioni amministrative*). — 1. Per le infrazioni alle norme della presente legge, fatto salvo che il fatto costituisca reato e fatte, altresì, salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le norme del presente articolo.

2. L'organizzazione o l'intermediazione o la vendita di pacchetti turistici senza che sia avvenuta la presentazione della SCIA di cui agli articoli 7 e 8 è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

3. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 6, all'art. 13 e all'art. 17, commi 1 e 9, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.


4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 oltre all'obbligo della riapertura immediata dell'agenzia, a pena dell'adozione, da parte della Regione, di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

5. La pubblicazione o diffusione di programmi, inserti, annunci, manifesti e simili in contrasto con le norme della presente legge o non contenenti le indicazioni di cui all'art. 12 comportano la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 750,00 a euro 2.250,00. In caso di recidiva nelle violazioni, l'esercizio dell'attività è sospeso dalla Regione, da uno a sei mesi e, in caso di reiterata recidiva, viene disposto dalla Regione il divieto di prosecuzione dell'attività.

6. Le infrazioni delle norme di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 17, comma 11, comportano l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.

7. Le infrazioni delle norme di cui all'art. 17, comma 10, danno luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.

8. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinata dalla legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.»



Art. 80.

Modifica all'art. 27 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «Gli appartamenti ad uso turistico sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.».

TITOLO III

MODIFICA ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI CONTRATTI CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE

Art. 81.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale)

1. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'art. 62-bis della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

«*a-bis*) definizione, ai fini dell'art. 17, comma 5, lettera *c*), congiuntamente alle aziende sanitarie locali, dei contenuti degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati;

a-ter) attività di controllo del sistema sanitario regionale;».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 62-bis della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«*2-bis*. L'agenzia, per i fini di cui al comma 1, lettera *a-ter*), predispone annualmente il piano dei controlli definendo modalità e termini:

a) di monitoraggio delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale, che devono rispondere a criteri di appropriatezza e di qualità;

b) di valutazione degli esiti analitici delle funzioni non tariffabili rese dagli erogatori pubblici;

c) dei controlli che le aziende sanitarie locali sono tenute a svolgere nei confronti dei soggetti privati accreditati;

d) delle proprie attività di vigilanza e di verifica nei confronti delle aziende sanitarie locali, degli IRCCS, degli enti pubblici ed equiparati e degli erogatori privati accreditati.».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.)

Art. 82.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico - P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)

1. Dopo il comma 9 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«*9-bis*. La continuità occupazionale e produttiva di cui al comma 9 comporta, rispettivamente, il mantenimento dello stesso personale occupato all'epoca dell'attivazione del P.R.I.S. ed il mantenimento in operatività dell'attività economica, comprensivo delle iscrizioni previste dalla vigente normativa.

9-ter. Il titolare dell'attività economica interferita, che riceve l'indennità dal soggetto attuatore dell'intervento infrastrutturale, assume l'obbligo di garantire la continuità occupazionale e produttiva di cui al comma 9, per il periodo di tre anni a decorrere dall'erogazione dell'indennità.

9-quater. L'obbligo, di cui al comma *9-ter*, decorre dalla sottoscrizione, da parte della Regione e degli enti interessati, dell'accordo che costituisce approvazione del P.R.I.S., ai sensi dell'art. 5, comma 1.

9-quinquies. Il mancato rispetto dell'obbligo, di cui al comma *9-ter*, comporta la restituzione dell'indennità corrisposta, comprensiva degli interessi legali nel frattempo maturati.


9-sexies. Al verificarsi di caso fortuito, forza maggiore o di altri gravi e sopravvenuti motivi, la Giunta regionale autorizza lo scioglimento del vincolo di cui al comma *9-ter* ed il mantenimento in capo al beneficiario dell'indennità corrisposta.

9-septies. La Regione può effettuare controlli per verificare il rispetto delle condizioni di cui al comma *9-bis*.».

Art. 83.

Modifica all'art. 7-bis della legge regionale n. 39/2007

1. Al comma 1 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «urgenti» è sostituita dalle seguenti: «di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico.».



TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA
E URBANISTICA

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1995, N. 25
(DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE EDILIZIA)

Art. 84.

*Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25
(Determinazione del contributo di concessione edilizia)*

1. Alla tabella dell'allegato B della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

la voce: «Incentivo comunale per l'industria» della sigla C2 è sostituita dalla seguente: «Incentivo comunale per industria e attività turistico-ricettive» e la correlativa percentuale: «0-50%» è sostituita dalla seguente: «20-50%»;

la denominazione della voce: «Determinazione degli oneri concessori per ristrutturazioni edilizie» è sostituita dalla seguente: «Determinazione del contributo di costruzione relativo agli interventi sul patrimonio edilizio esistente»;

nella voce denominata: «Quota applicabile rispetto alla nuova costruzione» la percentuale: «10-60%» è sostituita dalla seguente: «10-50%».

2. La nota 4.2 «Incentivo per l'industria e per altre categorie di funzioni (C2 - C3)» dell'allegato B della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«4.2. Incentivo per l'industria e le attività turistico-ricettive (C2) e per altre classi di funzioni (C3).

In funzione dei propri obiettivi di politica economica e sociale, il Comune stabilisce uno sgravio degli oneri per gli interventi relativi alle classi di funzioni per l'industria (industria, artigianato, movimentazione e distribuzione all'ingrosso di merci) e le attività turistico-ricettive (ospitalità e ricettività alberghiera, all'aria aperta, nonché extralberghiera ai sensi della vigente legislazione in materia), partendo dal livello minimo obbligatorio del 20% di cui alla voce C2 della tabella allegato B sino al massimo consentito del 50%, purché valutati che ciò sia compatibile con il mantenimento di adeguati standard qualitativi e quantitativi delle urbanizzazioni.

Lo sgravio è espresso in percentuale dell'intera voce B (quota opere di urbanizzazione e aree e relative sottovoci) e per le altre classi di funzioni (C3) può variare da 0 a 30%.

Esso deve essere esteso a tutti gli interventi relativi a quella categoria funzionale e non può essere legato a requisiti soggettivi del richiedente.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 16
(DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA)

Art. 85.

*Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16
(Disciplina dell'attività edilizia)*

1. All'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 le parole: «non riconducibili nei limiti di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), e» sono soppresse;

alla lettera a) del comma 2 le parole: «nei limiti di cui all'art. 10, comma 2, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dei caratteri paesaggistici, urbanistici ed ambientali».

2. Al comma 14 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e dell'art. 9, comma 1 della legge n. 122/1989 e successive modifiche e integrazioni» sono soppresse.

Capo III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36
(LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Art. 86.

*Modifica all'art. 29-quinquies della legge regionale
4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 29-quinquies della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tali premialità sono stabilite dal PUC in misura percentuale rispetto al volume geometrico degli edifici o del complesso di edifici esistenti oggetto di riqualificazione.».

TITOLO VI

MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO
VENATORIO

Art. 87.

*Modifica all'art. 11 della legge regionale 1° luglio 1994,
n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio)*

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell'arrampicata sportiva, individuali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «di caccia e dei comprensori alpini e del Club alpino italiano, individuali.».



Art. 88.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 29/1994

1. Dopo il comma 8 dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Fuori dalle zone di cui al comma 1 l'addestramento e l'allevamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre su tutto il territorio regionale da aprirsi alla caccia con esclusione del martedì e del venerdì, salvo restrizioni stabilite dalla Regione.»

Art. 89.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 29/1994

1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera *b*), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante nell'insieme delle altre forme anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*), può esercitare a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo o in forma vagante, ad esclusione della beccaccia, in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione. In tutti i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.»

2. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. La forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è riportata nel tesserino venatorio.»

Art. 90.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 29/1994

1. Alla fine della lettera *f*) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «nel corso dell'esercizio dell'attività venatoria».

Art. 91.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria l'approvazione del» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale, la Commissione consiliare competente per materia e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) approva il».

2. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «che ha validità minima annuale e massima triennale. Entro il 31 maggio, ad esclusione dell'anno in cui è approvato il nuovo calendario venatorio regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione faunistico-venatoria, relaziona sullo stato di attuazione del calendario venatorio in vigore alla competente Commissione consiliare, che valuta la necessità di apportare eventuali modifiche al calendario. In tal caso la Giunta regionale, sentito l'ISPRA, propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria un conseguente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «che ha validità annuale».

3. Al comma 4-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sentita la Commissione consiliare competente per materia è autorizzata ad approvare» sono sostituite dalla seguente: «approva».

Art. 92.

Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994

1. L'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati*). — 1. La caccia agli ungulati è attuabile esclusivamente secondo piani numerici di prelievo formulati, secondo le indicazioni fornite dall'ISPRA, sulla base della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria. Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.

2. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio.»



3. All'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva sono ammesse squadre di cacciatori in cui almeno uno dei componenti è in possesso di certificazione attestante la partecipazione ai corsi aventi ad oggetto la corretta organizzazione e conduzione del prelievo del cinghiale e i rilevamenti sui capi abbattuti.

4. Le battute di caccia al cinghiale in forma collettiva si svolgono per un massimo di tre giornate settimanali indicate dal calendario venatorio regionale. L'avvenuta cattura di ogni cinghiale, oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale, deve essere segnalata alla Regione entro due giorni lavorativi, con l'indicazione del sesso, della classe d'età e della località in cui è avvenuto l'abbattimento.

5. La Regione, sulla base delle predette segnalazioni, provvede a chiudere la caccia al cinghiale in ciascun ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino in cui il contingente è stato raggiunto, dandone nel contempo adeguata pubblicità.

6. La caccia di selezione agli ungulati può essere praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Regione, previa partecipazione a specifici corsi di istruzione e superamento di un apposito esame. È fatta salva la validità degli attestati rilasciati precedentemente dalle province.

7. La caccia al capriolo, cervo, daino e camoscio può essere esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente alla cerca o all'aspetto senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira, sulla base di piani di prelievo proposti alla Regione dagli ambiti territoriali di caccia o dai comprensori alpini. Ogni capo abbattuto deve essere controllato da un tecnico dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino entro settantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore.

8. La caccia di selezione agli ungulati, previo parere dell'ISPRA e sulla base di piani annuali di abbattimento distinti per sesso e classi d'età, si svolge nei seguenti periodi:

a) capriolo (*Capreolus capreolus*):

maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre;

femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;

b) daino (*Dama dama*):

maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo;

femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;

c) camoscio (*Rupicapra rupicapra*):

piccoli dell'anno e femmine adulte dal 1° settembre al 15 dicembre;

maschi e femmine di un anno dal 1° agosto al 15 dicembre;

d) cinghiale (*Sus scrofa*):

tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte, dal 15 aprile al 31 gennaio;

femmine adulte dal 1° ottobre al 31 gennaio.

9. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia, purché abilitati da prove di lavoro organizzate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI). I conduttori di cani da traccia devono essere in possesso di abilitazione rilasciata dalla Regione o dalle province previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio previa comunicazione agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini di competenza. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.».

Art. 93.

Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994

1. L'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Controllo della fauna selvatica*). — 1. La Regione, in deroga alle disposizioni del calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietarne l'esercizio limitatamente a talune forme ovvero ad alcune località circoscritte, ove ciò sia giustificato da comprovate ragioni connesse all'esigenza di preservare le popolazioni selvatiche o di tutelare la salute umana, a fronte di eccezionali circostanze di natura climatico-ambientale o di rischi sanitari, suscettibili di minarne la consistenza o lo stato di salute, anche su motivata richiesta degli organismi di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.

2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. A tal fine, oltre alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici, può autorizzare piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dall'ISPRA nei propri documenti, anche nel periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori ed in deroga alle disposizioni del calendario venatorio inerenti orari e periodi di caccia. Tali piani, alla cui attuazione sono preposti agenti od ausiliari di pubblica sicurezza, sono programmati di concerto con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e sono realizzati avvalendosi dei seguenti soggetti:

a) cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore;



b) guardie volontarie di cui all'art. 48, comma 2, munite di licenza per l'esercizio venatorio previo corso di formazione sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati;

c) proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale.

3. Il controllo della fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge n. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, deve essere attuato in conformità al regolamento dell'area protetta o, qualora questo non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta e devono essere attuate dal personale dipendente anche coadiuvato ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza; gli interventi effettuati in deroga ai divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera e), della legge n. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, avvengono con la presenza ed il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza.

5. Per far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale, la Regione, durante la stagione venatoria, può autorizzare, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, un programma di prelievo nelle aree soggette agli istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino interessato.

6. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, nonché per finalità di riequilibrio faunistico, può effettuare piani di controllo delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche; tali interventi possono essere proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, e devono essere attuati nel rispetto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni e integrazioni.

7. Le spoglie dei capi abbattuti nelle attività di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno coordinato o effettuato l'abbattimento.»

Art. 94.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «I proventi» è inserita la seguente: «disponibili».

2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «L'erogazione delle risorse assegnate è subordinata alla presentazione da parte delle associazioni beneficiarie di una dettagliata relazione sull'impiego delle risorse ricevute l'anno precedente, nonché alla trasmissione della certificazione sopra richiamata.».

3. Alla fine del comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «, in base alle modalità e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale».

Art. 95.

Modifica all'art. 43 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «una somma non inferiore al 10 per cento della somma assegnata ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di cui all'art. 42, comma 3».


Art. 96.

Inserimento di articolo nella legge regionale n. 29/1994

1. Dopo l'art. 45 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis (Soccorso, detenzione temporanea e liberazione della fauna selvatica). — 1. La Giunta regionale definisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma. I soggetti che soddisfino i requisiti di cui sopra possono essere autorizzati, con apposito provvedimento dirigenziale, al recupero e alla detenzione temporanea degli esemplari in difficoltà fino alla loro liberazione in natura. Gli esemplari affetti da menomazioni non compatibili con la sopravvivenza in natura possono, con apposito provvedimento, essere affidati in via definitiva alle cure di chi sia in grado di assicurarne il mantenimento in condizioni coerenti con il rispetto delle esigenze e delle caratteristiche biologiche degli animali recuperati.

2. La Regione può concedere un contributo finanziario ai soggetti indicati al comma 1, attingendo ai fondi di cui all'art. 42; la concessione del contributo regionale di cui sopra è volta a sostenere in via prioritaria gli interventi a favore di esemplari appartenenti alle specie particolarmente protette ed è subordinata alla presentazione di un piano delle attività, nel quale siano specificate le risorse umane e strumentali che il soggetto beneficiario intende destinare alle previste attività di soccorso e recupero e alla successiva rendicontazione degli interventi svolti e delle risorse complessivamente impiegate.».



Parte III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 97.

Norme transitorie

1. In attesa dell'adeguamento delle norme in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di garantire la continuità dei servizi le province e la Città metropolitana di Genova prorogano i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato nei servizi per l'impiego fino al 31 dicembre 2016, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2. La disposizione di cui all'art. 7, comma 2-bis, della legge regionale n. 33/2014, come modificato dalla presente legge, si applica dal 1° gennaio 2016.

3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, già introitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite ai comuni interessati da procedure di svincolo già concluse, che le utilizzano sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità operative ai fini dello svolgimento delle attività della Commissione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 dicembre 2015

TOTI

(*Omissis*).

16R00167

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2015, n. 0253/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 30 dicembre 2015 n. 52)


IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), come modificato dell'art. 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), ai sensi del quale l'amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonché delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese;

Visto il regolamento di attuazione della legge regionale 5/2012 recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile», emanato con proprio decreto 16 marzo 2015, n. 055/Pres.;

Rilevato che dall'aggiornamento congiunturale sull'economia in Friuli Venezia Giulia edito nel novembre dell'anno in corso dalla Banca d'Italia è emerso che, mentre i finanziamenti concessi alle medie e grandi imprese sono tornati a crescere (0,7 per cento su base annua), sono risultati in ulteriore calo i finanziamenti alle piccole imprese (-3,0 per cento) e che, in particolare, la riduzione è stata più marcata per i crediti indirizzati al finanziamento del capitale circolante (gli anticipi sui crediti commerciali sono scesi del 5,9 per cento, mentre le aperture di credito in conto corrente del 13,7 per cento);

Ravvisata, alla luce delle difficoltà di accesso al credito sopra evidenziate, l'opportunità di abrogare il limite di cui all'art. 9, comma 2, lettera g), del sopra citato regolamento, relativo alla non ammissibilità a contributo delle spese relative a beni di valore unitario inferiore a € 100, al fine di consentire ai soggetti beneficiari del contributo, nella quasi totalità dei casi costituiti da microimprese, di finanziare, in questo periodo di ristrettezze finanziarie, anche l'acquisizione di oggetti di ridotto valore, ma di utilità per la gestione aziendale;



Visto il testo recante «Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 2403;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3, e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 9 del DPR n. 55/2015

1. La lettera g) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 55/2015 è abrogata.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

16R00118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2015, n. 0254/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 30 dicembre 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), il quale prevede che, al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese;

Visto l'art. 2, comma 86, della legge regionale 11/2011, ai sensi del quale con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al precedente comma 85 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega;

Visto il regolamento di attuazione della legge regionale 11/2011 recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile», emanato con proprio decreto 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. e successive modificazioni;

Rilevato che dall'aggiornamento congiunturale sull'economia in Friuli-Venezia Giulia edito nel novembre dell'anno in corso dalla Banca d'Italia è emerso che, mentre i finanziamenti concessi alle medie e grandi imprese sono tornati a crescere (0,7 per cento su base annua), sono risultati in ulteriore calo i finanziamenti alle piccole imprese (-3,0 per cento) e che, in particolare, la riduzione è stata più marcata per i crediti indirizzati al finanziamento del capitale circolante (gli anticipi sui crediti commerciali sono scesi del 5,9 per cento, mentre le aperture di credito in conto corrente del 13,7 per cento);

Ravvisata, alla luce delle difficoltà di accesso al credito sopra evidenziate, l'opportunità di abrogare il limite di cui all'art. 9, comma 3, lettera g), del sopra citato regolamento, relativo alla non ammissibilità a contributo delle spese relative a beni di valore unitario inferiore a 100 euro, al fine di consentire ai soggetti beneficiari del contributo, nella quasi totalità dei casi costituiti da microimprese, di finanziare, in questo periodo di ristrettezze finanziarie, anche l'acquisizione di oggetti di ridotto valore, ma di utilità per la gestione aziendale;



Visto il testo recante «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 2404;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

—

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 9 del DPREg. 312/2011

1. La lettera g) del comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 è abrogata.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 dicembre 2015, n. 0256/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 30 dicembre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), con particolare riferimento:

1) all'art. 30, il quale stabilisce che, nel rispetto della normativa richiamata dall'art. 11 della predetta legge regionale 3/2015 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi in regime "de minimis" alle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario al fine di supportarle nel processo di recupero dei livelli di competitività, contribuendo all'elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale diretti a sostenere, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete, una maggiore capacità competitiva dell'impresa;


2) all'art. 31, il quale stabilisce che, nel rispetto della normativa richiamata dall'art. 11 della predetta legge regionale 3/2015 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere nel settore manifatturiero e terziario l'autoimprenditorialità nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi in regime "de minimis" per:

a) acquisire consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione di nuove cooperative da parte dei lavoratori di imprese in crisi e l'attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo;

b) acquisire consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della nuova impresa per la gestione nella fase di avvio;

Visto, inoltre, l'art. 97, comma 1, della legge regionale 3/2015 il quale prevede che la gestione degli incentivi di cui al Titolo III può essere delegata a Unioncamere FVG;

Visto il testo recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3";



Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2461;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

(Omissis).

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), disciplina criteri e modalità per la concessione di incentivi per:

a) sostenere le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 3/2015;

b) sostenere l'autoimprenditorialità nelle situazioni di crisi, da attuarsi nella forma cooperativa nel settore manifatturiero e terziario, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 3/2015.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) impresa in difficoltà: l'impresa che:

1) ha registrato negli ultimi tre esercizi chiusi, prima della presentazione della domanda, perdite in almeno due esercizi consecutivi oppure una perdita nell'ultimo dei predetti esercizi, come risultanti dai bilanci di esercizio o, nel caso di imprese non tenute alla pubblicità del bilancio, dalle dichiarazioni fiscali dell'impresa oppure

2) ha beneficiato nei trentasei mesi precedenti alla presentazione della domanda della cassa integrazione guadagni straordinaria o della cassa integrazione guadagni in deroga o di contratti di solidarietà difensivi o dei trattamenti erogati dai fondi di solidarietà previsti dalla vigente normativa;

b) cooperativa di lavoratori colpiti dalle crisi: cooperativa nella quale la maggioranza assoluta numerica dei soci è costituita da lavoratori colpiti dalle crisi di cui alla lettera c);

c) lavoratori colpiti dalle crisi: soggetti che al momento dell'instaurazione del rapporto associativo:

1) risultavano aver perso la loro occupazione ed essere disoccupati a seguito di:

1.1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

1.2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) ed al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

1.3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro a tempo determinato;

1.4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato;

1.5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;

2) risultavano aver prestato, nei dodici mesi antecedenti, attività lavorativa in imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;

3) risultavano sospesi dal lavoro o posti in riduzione di orario, con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, alla cassa integrazione guadagni in deroga o ai trattamenti erogati dai fondi di solidarietà previsti dalla vigente normativa ovvero di quelli spettanti a seguito della stipulazione di un contratto di solidarietà difensivo;

4) risultavano posti in distacco ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione);

d) piano di ristrutturazione e rilancio aziendale: il piano volto al ripristino delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale o finanziario ed al superamento delle cause che hanno determinato la crisi o difficoltà d'impresa, con interventi quali la riorganizzazione aziendale, la ridefinizione del prodotto e del processo produttivo, l'introduzione ed il miglioramento dei sistemi di controllo di gestione, il riposizionamento sul mercato;

e) manager a tempo: persona di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso



l'affiancamento e l'accompagnamento dell'impresa, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato;

f) cooperative e imprese del settore manifatturiero e terziario; cooperative e imprese che svolgono le attività economiche comprese nelle Sezioni da C a U della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

g) disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa statale e regionale;

h) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento ai sensi dell'art. 97, comma 3, della legge regionale 3/2015.

Art. 3.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

Art. 4.

Regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "*de minimis*" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Capo II

SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI CONCERNENTI GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Art. 5.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e terziario che realizzano le iniziative di cui all'art. 6.

2. Le imprese di cui al comma 1, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio;

b) essere attive;

c) avere sede legale o unità operativa/e cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale;

d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 6.

Iniziativa finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le iniziative volte all'acquisizione di consulenze finalizzate all'elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale diretti a sostenere, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete, una maggiore capacità competitiva dell'impresa.


2. I piani di cui al comma 1 riguardano attività svolte o da svolgere presso la sede legale o unità operative site sul territorio regionale.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono documentata esperienza nello specifico campo di intervento.

2. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.



*Capo III*SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE
AMMISSIBILI CONCERNENTI GLI INCENTIVI
ALL'AUTOIMPREDITORIALITÀ COOPERATIVA

Art. 8.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi del settore manifatturiero e terziario che realizzano le iniziative di cui all'art. 9.

2. Le cooperative di cui al comma 1, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere iscritte al Registro delle imprese, presso la CCIAA competente per territorio, da non oltre trentasei mesi;

b) avere sede legale o unità operativa cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

3. Ai sensi dell'art. 98, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, in sede di prima applicazione, possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo, in deroga al comma 2, lettera a), anche le cooperative iscritte al Registro delle imprese da oltre trentasei mesi se costituite a partire dal 1° gennaio 2014.

4. Sono escluse dall'incentivazione le cooperative destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

Art. 9.

Iniziativa finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative:

a) acquisizione di consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione della cooperativa e l'attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo;

b) acquisizione di consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della cooperativa per la gestione nella fase di avvio, per il periodo massimo di 24 mesi.

2. Le consulenze di cui al comma 1 riguardano attività svolte o da svolgere presso la sede legale o unità operative site sul territorio regionale.

3. Le iniziative che consistono nell'assunzione di manager a tempo sono realizzate presso la sede legale o unità operative site nel territorio regionale.

Art. 10.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:

a) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l'acquisizione delle consulenze di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono documentata esperienza nello specifico campo di intervento, oppure dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del

movimento cooperativo di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

b) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti il ricorso a manager a tempo di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al manager a tempo per le prestazioni rese per il periodo massimo di 24 mesi.

2. Le prestazioni del manager a tempo sono rese in forza di un contratto di prestazione d'opera. Le figure chiamate a svolgere tali prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera e). La qualificazione e l'esperienza maturata da siffatta figura deve essere documentata e coerente con la natura della prestazione da rendere. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale.

3. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.

4. Con riferimento ai contributi da concedere in esito al primo avviso emanato ai sensi del presente regolamento, relativamente agli incentivi di cui al presente capo, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, sono ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 26 febbraio 2015 precedentemente alla presentazione della domanda.

Capo IV

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11.

Intensità di aiuto e limiti di spesa

1. L'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 5.000,00 euro.

3. Le spese di cui agli articoli 7, comma 2, e 10, comma 3, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.

4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

Art. 12.

Ammontare massimo dell'incentivo

1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda presentata per l'ottenimento degli incentivi di cui al capo II è 50.000,00 euro.

2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda presentata per l'ottenimento degli incentivi di cui al capo III è:

a) per le iniziative di cui all'art. 9, comma 1, lettera a): 50.000,00 euro.

b) per le iniziative di cui all'art. 9, comma 1, lettera b): 70.000,00 euro.

Art. 13.

Presentazione della domanda di incentivo

1. Nel caso degli incentivi di cui al capo II, la domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione provinciale dello sportello di cui al comma 3 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale e/o le unità operative dove sono svolte le attività cui è rivolto il piano di ristrutturazione e rilancio aziendale. Nel caso in cui la sede legale e/o le unità operative dove sono svolte le attività cui è rivolto il piano siano stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda può essere presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento.



2. Nel caso degli incentivi di cui al capo III, la domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 3 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale e/o le unità operative dove è fissato il luogo della prestazione del manager a tempo ed alle cui attività sono rivolte le consulenze specialistiche. Nel caso in cui la sede legale e/o le unità operative dove è stabilito il luogo della prestazione del manager a tempo ed alle cui attività sono rivolte le consulenze specialistiche siano stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda può essere presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento.

3. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso. Gli avvisi per gli incentivi di cui al capo II e per quelli di cui al capo III sono emanati e pubblicati distintamente.

4. Gli avvisi di cui al comma 3 sono pubblicati sul sito internet di Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.

5. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata "PEC", all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 3 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG unitamente al predetto avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "datcert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa.

6. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

7. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare in relazione agli incentivi di ciascuno dei capi II e III.

8. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
b) l'oggetto del procedimento;
c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
e) il termine per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
g) gli obblighi del beneficiario;
h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'art. 23.

9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 8, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti gestori delegati, può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.

10. La nota informativa di cui al comma 9 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

11. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati negli avvisi di cui al comma 3;
b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;

c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 5;

e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;

f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato negli avvisi di cui al comma 3;

g) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'art. 15, comma 5.

12. Non sono finanziabili iniziative per le quali sono presentate domande per l'ottenimento degli incentivi di cui al capo II ovvero degli incentivi di cui al capo III da imprese che hanno in corso la realizzazione di un'iniziativa per la cui realizzazione nella medesima sede legale o unità operativa/e è stato già concesso un incentivo, rispettivamente, ai sensi del capo II ovvero del capo III del presente regolamento e per il quale non è stata ancora presentata la rendicontazione della spesa.

Art. 14.

Riparto delle risorse su base provinciale

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

Art. 15.

Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda

1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale, applicando, in particolare, i criteri valutativi di cui all'allegato B. In esito all'applicazione di tali criteri sono ammissibili i progetti cui è attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 16.

2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'art. 13, comma 5. In caso di parità di ordine cronologico:

a) in relazione ai procedimenti relativi agli incentivi di cui al capo II, ha priorità l'impresa con iscrizione anteriore al registro delle imprese;

b) in relazione ai procedimenti relativi agli incentivi di cui al capo III, ha priorità la cooperativa con il numero maggiore di soci che risultino essere lavoratori in crisi all'atto della presentazione della domanda.

3. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.

4. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto dall'art. 16, comma 1, è sospeso.

7. Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.



8. È facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande.

Art. 16.

Concessione degli incentivi

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'art. 5, e, rispettivamente, di cui all'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

3. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

4. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all'archiviazione d'ufficio.

5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'art. 20, comma 1;

b) l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 24, comma 3.

6. Il soggetto gestore comunica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.

Art. 17.

Erogazione in via anticipata

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dei beneficiari di:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio delle iniziative oggetto della domanda di incentivazione;

b) fidejussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.

2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 18.

Variazioni dell'iniziativa

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione del soggetto che rende l'attività consulenziale o del manager a tempo, alla richiesta di variazione dell'iniziativa è allegato curriculum aziendale o curriculum vitae e relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata del sostituto, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere, nonché relazione atta ad evidenziare l'equipollenza rispetto al sostituto. Non è ammessa la variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del manager a tempo qualora il provvedimento di concessione preveda che le stesse siano rese in virtù di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio.

4. Il soggetto gestore provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

Art. 19.

Variazioni soggettive del beneficiario

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;

c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 24 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al comma 1, domanda di subentro contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;


b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;

d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.



Capo V

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 20.

Presentazione della rendicontazione

1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 16, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore al termine massimo di ventisei mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.

2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.

3. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 5.

Art. 21.

Modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dall'impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);

d) relazione rilasciata dai soggetti che hanno reso le attività previste dall'art. 6, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, lettere a) e b), descrittiva della prestazione eseguita, salvo il caso delle prestazioni del manager a tempo rese in forza di un contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 9, comma 1, lettera b).

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.

5. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale.

6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;

b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.

7. Ad ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo,

l'impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l'iniziativa che beneficia dell'incentivo.

8. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

12. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 18, comma 4.

Art. 22.

Liquidazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.

2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 21, comma 11.

3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 23.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 4;

b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 21, comma 11;

d) nel caso di cui all'art. 21, comma 12.

3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di cui all'art. 11, comma 2;

b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.

4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale 7/2000.

6. L'incentivo è rideterminato ai sensi dell'art. 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'art. 24.



Art. 24.

Obblighi e vincoli del beneficiario

1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni, nel caso in cui il beneficiario sia una PMI, o per cinque anni, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) essere iscritta nel Registro delle imprese;

b) mantenere la sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale.

2. Nel caso delle cooperative beneficiarie dei contributi di cui al capo III, i lavoratori colpiti dalle crisi devono rappresentare, in qualità di soci lavoratori, una quota numerica dei soci della cooperativa pari ad almeno un terzo del totale per almeno un anno a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione.

3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, in conformità all'art. 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e vincoli fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'art. 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

Art. 25.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

Art. 27.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
(Omissis).

16R00120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 dicembre 2015, n. 0257/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di Coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di Coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia
30 dicembre 2015 n. 52)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);

Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, del Titolo III della predetta legge regionale n. 3/2015 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale, al fine di favorire le nuove forme di attività delle microimprese e la collaborazione tra le stesse e altre imprese, è autorizzata a sostenere le microimprese per le spese connesse ai servizi di coworking, nonché a sostenere i progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking all'interno di imprese;


Visto, in particolare, l'art. 24, comma 2, del Titolo III della predetta legge regionale n. 3/2015 ai sensi del quale la Regione promuove, altresì, la nascita di nuovi Fab-lab, sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione, riconoscendo carattere prioritario a progetto già cantierabili in relazione alla effettiva disponibilità di attrezzature e software professionali, con ampio partenariato e che coinvolgono parchi scientifici e tecnologici, nonché distretti industriali al fine di sviluppare un approccio attivo alle tecniche di fabbricazione digitale;

Visto, inoltre, l'art. 97, comma 1, della legge regionale n. 3/2015 il quale prevede che la gestione degli incentivi di cui al Titolo III può essere delegata a Unioncamere FVG;

Visto il testo recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;



Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2460;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

(Omissis).

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 3, ed in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancim presa FVG - Riforma delle politiche industriali), disciplina criteri e modalità per la concessione di incentivi diretti a sostenere:

a) l'acquisizione di servizi di coworking da parte di microimprese;

b) la realizzazione di progetti che prevedono la nascita e l'ampliamento di spazi di coworking all'interno di imprese;

c) la nascita di nuovi Fab-lab al fine di favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) servizio di coworking: servizio fornito da un'impresa prestatrice a favore di un'impresa fruitrice consistente nella messa a disposizione di uno spazio di coworking;

b) spazio di coworking: ambiente di lavoro adeguatamente attrezzato reso disponibile e condiviso dal prestatore del servizio di coworking con il fruitore del servizio di coworking nell'ambito del quale soggetto prestatore e soggetto fruitore svolgono attività indipendenti;

c) Fab-lab: laboratorio adeguatamente attrezzato che fornisce servizi di fabbricazione digitale alle imprese;

d) progetti di trasferimento tecnologico e innovazione: progetti volti al trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione, dove per innovazione si intende ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:

1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;

2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;

3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;

e) distretti industriali: i distretti industriali di cui all'art. 54 della legge regionale n. 3/2015;

f) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento ai sensi dell'art. 97, comma 3, della legge regionale n. 3/2015.

Art. 3.

Regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale Unione Europea* serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.



4. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 4.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COWORKING

Art. 5.

Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative da realizzare sul territorio regionale:

a) acquisizione di servizi di coworking per lo svolgimento della propria attività economica d'impresa all'interno di uno spazio di coworking;

b) realizzazione di progetti che prevedono la creazione e l'attivazione o l'ampliamento di spazi di coworking.

Art. 6.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), le microimprese che, alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:

a) sono iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo «CCIAA», competente per territorio;

b) hanno sede legale o unità operativa nel territorio regionale.

2. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), le imprese che, alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:

a) sono iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo «CCIAA», competente per territorio;

b) sono attive;

c) hanno sede legale o unità operativa, presso cui è realizzata l'iniziativa, nel territorio regionale.

3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, come specificate ai commi 2 e 3, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), concernenti l'acquisizione di servizi di coworking, sono ammissibili le spese per:

a) la locazione di spazi di coworking;

b) la locazione di arredi, macchinari, strumenti ed attrezzature, hardware e software, da utilizzare nello spazio di coworking;

c) l'acquisizione di servizi connessi allo svolgimento dell'attività economica nello spazio di coworking, quali fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, fotocopiatrice, telefono, fax, segreteria, parcheggio, pulizia locali, internet, sale riunioni.

3. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), concernenti la realizzazione di progetti che prevedono la creazione e l'attivazione o l'ampliamento di spazi di coworking all'interno dell'impresa, sono ammissibili le spese per:

a) la locazione di immobili destinati allo spazio di coworking;

b) la locazione di arredi, macchinari, strumenti ed attrezzature, hardware e software, da destinare allo spazio di coworking;

c) l'acquisizione di servizi di consulenza riferiti all'attivazione ed alla gestione del servizio di coworking nel limite di spesa massima di € 10.000,00;

d) la realizzazione o l'ampliamento del sito internet destinato allo svolgimento del servizio di coworking, nel limite di spesa massima pari a € 5.000,00.

4. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, nell'importo massimo di € 1.000,00.

5. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda nonché le spese diverse da quelle previste dal presente articolo e in particolare le spese relative a:

a) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;

b) beni di consumo;

c) beni usati;

d) scorte;

e) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;

f) I.V.A. e altre imposte e tasse;

g) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

h) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d'azienda.


CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I FAB-LAB

Art. 8.

Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le iniziative da realizzare sul territorio regionale che comportano la creazione di nuovi Fab-lab le cui attività sono dirette a favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione.



Art. 9.

Soggetti richiedenti, soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono richiedere gli incentivi di cui al presente capo:

a) i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), costituiti da imprese che prima della presentazione della domanda hanno conferito mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse, qualificata mandataria, la quale presenta la domanda in nome e per conto proprio e delle mandanti;

b) reti di imprese senza soggettività autonoma, di seguito denominate «reti contratto», costituite da imprese che prima della presentazione della domanda hanno conferito mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse, qualificata mandataria, la quale presenta la domanda in nome e per conto proprio e delle mandanti, salvo che la domanda non sia presentata dall'organo comune dotato di pertinente mandato;

c) reti di imprese con soggettività autonoma, di seguito denominate «reti soggetto»;

d) consorzio di imprese con attività esterna di cui all'art. 2612 del codice civile, di seguito denominati «consorzi».

2. I soggetti richiedenti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono essere costituiti da imprese che possiedono i seguenti requisiti:

a) sono iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo «CCIAA», competente per territorio;

b) sono attive;

c) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali;

d) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001.

3. Alla data di presentazione della domanda, almeno il 50 per cento delle imprese che costituiscono i soggetti richiedenti di cui al comma 1 devono essere microimprese ed avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale.

4. Al fine di poter beneficiare degli incentivi di cui al presente capo, le imprese che compongono i soggetti richiedenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono tenute alla sottoscrizione di un contratto di rete con soggettività giuridica ovvero alla costituzione di un consorzio con attività esterna di cui all'art. 2612 del codice civile ed a notificare al soggetto gestore tali atti entro il termine di cui all'art. 16, comma 7, secondo periodo. Per poter beneficiare degli incentivi e affinché la concessione degli stessi produca effetti in virtù di quanto previsto all'art. 16, comma 7, le reti soggetto ed i consorzi costituiti ai sensi del primo periodo devono possedere i requisiti elencati ai commi 2 e 3.

5. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le reti soggetto ed i consorzi di cui al comma 1, lettere c) e d), e le reti soggetto ed i consorzi costituiti ai sensi del comma 4 che hanno quale oggetto la realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico e innovazione.

Art. 10.

Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di creazione di nuovi Fab-lab sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:

a) la locazione di immobili destinati al Fab-lab;

b) la locazione di arredi, macchinari, strumenti, attrezzature e hardware;

c) i materiali ed i servizi concernenti la comunicazione, la pubblicità e le attività promozionali legate all'attività del Fab-lab, nel limite di spesa massima di € 10.000,00;

d) la realizzazione o l'ampliamento del sito internet destinato allo svolgimento dell'attività del Fab-lab, nel limite di spesa massima pari a € 5.000,00;

e) l'acquisizione di diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti e know-how.

2. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di € 1.000,00.

3. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda nonché le spese diverse da quelle previste dal presente articolo e in particolare le spese relative a:

a) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;

b) beni di consumo;

c) beni usati;

d) beni di valore unitario inferiore a € 50,00 I.V.A. esclusa;

e) scorte;

f) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;

g) I.V.A. e altre imposte e tasse;

h) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

i) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d'azienda.

CAPO IV

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11.

Intensità di aiuto e limiti di spesa

1. L'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa è pari a € 5.000,00 nei casi di cui al capo II ed a € 10.000 nel caso di cui al capo III.

3. Le spese di cui all'art. 7, comma 4, e di cui all'art. 10, comma 2, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.

4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate.

Art. 12.

Ammontare massimo dell'incentivo

1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile è pari a:

a) € 25.000,00 nel caso delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);

b) € 50.000,00 nel caso delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);

c) € 100.000,00 nel caso delle iniziative di cui all'art. 8, comma 1;


2. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 3/2015, il limite di cui al comma 1, lettera c), è aumentato a € 125.000,00 se al momento della presentazione della domanda:

a) il soggetto richiedente, anche per il tramite delle imprese componenti, detenga la disponibilità di attrezzature e software professionali che andranno a costituire parte integrante del Fab-lab, il cui valore, come risultante dalle scritture contabili o attestato da perito indipendente, è almeno pari alla metà della spesa ammissibile, oppure

b) le imprese di cui all'art. 9, comma 3, sono in numero pari o superiore a dieci, oppure

c) il soggetto richiedente, anche per il tramite delle imprese componenti, abbia concluso accordi di collaborazione, debitamente controfirmati, con parchi scientifici e tecnologici riguardanti la creazione del Fab-Lab, oppure

d) almeno la metà delle imprese di cui all'art. 9, comma 3, appartengono ad un medesimo distretto industriale.



Art. 13.

Presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo riguarda una specifica tipologia di iniziativa tra quelle previste all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e all'art. 8, comma 1, ed è presentata dal soggetto richiedente, ovvero dall'eventuale impresa mandataria nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 2 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa presso cui è realizzata l'iniziativa.

2. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9,15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16,30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.

4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata «PEC», all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG unitamente al predetto avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file «datcert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero dell'eventuale impresa mandataria o dall'organo comune dotato di pertinente mandato nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b).

6. Il medesimo soggetto richiedente presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.

7. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2000;

f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;

g) gli obblighi del beneficiario;

h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'art. 23.

8. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 7, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti gestori delegati, può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.

9. La nota informativa di cui al comma 8 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

10. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;

b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;

c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero dall'eventuale impresa mandataria o dall'organo comune dotato di pertinente mandato nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b);

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;

e) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2;

f) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'art. 15, comma 5.

Art. 14.

Riparto delle risorse su base provinciale

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

Art. 15.

Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda

1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, articolato su base provinciale, applicando i criteri valutativi di cui all'allegato B. In esito all'applicazione di tali criteri sono ammissibili i progetti cui è attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 16.

2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'art. 13, comma 4. In caso di parità di ordine cronologico è data preferenza alla domanda con la minore intensità di incentivo richiesta.

3. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.


4. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto dall'art. 16, comma 1, è sospeso.

7. Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

8. È facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande.



Art. 16.

Concessione degli incentivi

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'art. 6, e, rispettivamente, di cui all'art. 9, commi 1, 2 e 3, ed, eventualmente, di cui all'art. 12, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

3. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

4. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all'archiviazione d'ufficio.

5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'art. 20, comma 1;

b) l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 24, comma 3.

6. Il soggetto gestore comunica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.

7. Nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto richiedente di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), gli effetti della concessione sono sospesi fino all'avveramento della condizione di cui all'art. 9, comma 4. Se tale condizione non si avvera entro il termine di centoventi giorni successivi alla ricezione da parte del soggetto richiedente della comunicazione di cui al comma 6, gli effetti non si producono e la concessione è revocata.

Art. 17.

Erogazione in via anticipata

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte delle imprese beneficiarie di:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto della Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante l'avvenuto avvio della iniziativa oggetto della domanda di incentivazione;

b) fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.

2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 18.

Variazioni dell'iniziativa

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. Il soggetto gestore provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso al soggetto beneficiario.

Art. 19.

Variazioni soggettive del beneficiario

1. Ai sensi dell'art. 32 ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;

c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 24 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo al soggetto originariamente beneficiario.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 24 il soggetto subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;

b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;

d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il soggetto subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

CAPO V

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 20.

Presentazione della rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 16, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore al termine massimo di ventisei mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.



2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.

3. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 4.

Art. 21.

Modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, il soggetto beneficiario presenta, in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a).

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.

5. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a € 500 avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a € 500 è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.

6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;

c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

7. Ad ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo, il beneficiario presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l'iniziativa che beneficia dell'incentivo.

8. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

12. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 18, comma 3.

Art. 22.

Liquidazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.

2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 21, comma 11.

3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 23.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 21, comma 11;

d) nei casi di cui agli articoli 16, comma 7, secondo periodo, e 21, comma 12;

3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile con riferimento all'iniziativa risulta inferiore ai pertinenti limiti minimi di cui all'art. 11, comma 2;

b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile con riferimento all'iniziativa finanziata risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.

4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

6. L'incentivo è rideterminato ai sensi dell'art. 32 bis, comma 6, della legge regionale n. 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'art. 24.

Art. 24.

Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni, nel caso in cui il beneficiario sia una PMI, o per cinque anni, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) essere iscritta nel Registro delle imprese;

b) mantenere la sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale;

c) mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi.



2. Il beneficiario è tenuto a mantenere per due anni a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) la destinazione dei beni mobili oggetto di incentivo;

b) nel caso degli incentivi di cui al capo III, i requisiti di cui all'art. 9, comma 3.

3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, in conformità all'art. 45 della legge regionale n. 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e vincoli fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'art. 45, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

6. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera a), i beni mobili oggetto di incentivazione divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento dell'iniziativa oggetto di contributo.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Art. 25.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni.

Art. 27.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).

16R00121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 30 dicembre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 17 del titolo III della predetta legge regionale 3/2015 il quale:

1) al comma 1 prevede che la Regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali nelle PMI, anche al fine di favorire processi di successione nella gestione dell'impresa, tramite la concessione di incentivi per:

a) l'acquisizione di servizi di temporary management;

b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato;

2) al comma 2 dispone che i suddetti incentivi sono concessi, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, e secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale di attuazione;

Visto, inoltre, l'art. 97, comma 1, della legge regionale 3/2015 il quale prevede che la gestione degli incentivi di cui al Titolo III può essere delegata a Unioncamere FVG;


Visto il testo recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2459;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

(Omissis).

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 3, e in attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), disciplina criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle piccole e medie imprese in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) servizi di temporary management: servizi di consulenza finalizzati alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, delle azioni gestionali, di supporto dell'impresa nel superamento delle situazioni di cambiamento connesse a fasi di sviluppo, a fasi di transizione, quali processi di successione nella gestione dell'impresa, ed a fasi di riorganizzazione economico-finanziaria;

b) personale manageriale altamente qualificato: personale di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti, svolgendo azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento dell'impresa, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale, il controllo di gestione; affianca l'azienda nel

processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale;

c) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento ai sensi dell'art. 97, comma 3, della legge regionale 3/2015;

d) «PMI supportate da Friulia»: le PMI partecipate da Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA nell'ambito di progetti di coaching promossi dalla stessa, nel cui capitale sociale ha assunto partecipazioni la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA finalizzate ad interventi che contemplano l'acquisizione di servizi di temporary management o l'assunzione di personale manageriale; la partecipazione di Friulia SpA deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere almeno fino alla concessione dell'incentivo.

Art. 3.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

Capo II

SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Art. 4.

Soggetti beneficiari e requisiti


1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le PMI che realizzano le iniziative di sviluppo di adeguate capacità manageriali di cui all'art. 5.

2. Le PMI beneficiarie di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo «CCIAA», competente per territorio;

b) essere attive;

c) avere sede legale o unità operativa/e, cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale;



d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese destinatarie di:

a) un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, salvo il caso di applicazione del regime di aiuto *de minimis*;

b) sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 5.

Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative:

a) l'acquisizione di servizi di temporary management;

b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato.

2. I servizi di cui al comma 1, lettera *a)*, riguardano attività svolte o da svolgere presso la sede legale o unità operative site sul territorio regionale.

3. Le iniziative che consistono nell'assunzione di personale manageriale altamente qualificato sono realizzate presso la sede legale o unità operative site sul territorio regionale.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:

a) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l'acquisizione di servizi di temporary management di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza manageriale forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono comprovata esperienza nello specifico campo di intervento;

b) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al personale manageriale per le prestazioni rese.

2. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 41-*bis* della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.

3. I servizi di cui al comma 1, lettera *a)*, non devono avere natura continuativa o periodica, né consistere in ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

4. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, sono rese in forza di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio. Le figure chiamate a svolgere tali prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. La qualificazione e l'esperienza maturata da siffatta figura deve essere documentata e coerente con la natura della prestazione da rendere. Il relativo contratto, che definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale, deve essere stipulato dopo la presentazione della domanda.

5. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, sono rese anche nell'ambito dell'applicazione di uno specifico contratto di fornitura di servizi stipulato con un centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29,

(Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») o con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

Art. 7.

Regimi di aiuto

1. Gli incentivi per l'acquisizione di servizi di temporary management previsti dall'art. 5, comma 1, lettera *a)*, sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 651/2014, con particolare riferimento all'art. 18 di detto regolamento, fatta salva l'eventuale espressa domanda della PMI richiedente affinché i medesimi incentivi siano concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Gli incentivi per l'assunzione di personale manageriale altamente qualificato previsti dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, nonché gli aiuti sulle spese di cui all'art. 6, comma 2, sono concessi in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013.

3. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 651/2014, i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1 di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A.

4. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, richiamati nell'allegato B.

5. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

c) la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Capo III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 8.


Intensità di aiuto e limiti di spesa

1. L'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 5.000,00 euro.

3. La spesa di cui all'art. 6, comma 2, non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.

4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.



Art. 9.

Ammontare massimo dell'incentivo

1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna iniziativa è pari a:

a) 50.000,00 euro per le spese per l'acquisizione di servizi di temporary management di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);

b) 70.000,00 euro per le spese per l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

Art. 10.

Presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 2 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o le unità operative dove è fissato il luogo della prestazione del personale manageriale altamente qualificato ed alle cui attività sono rivolti i servizi di temporary management. Nel caso in cui il luogo della prestazione del personale manageriale altamente qualificato ovvero la destinazione dei servizi di temporary management oggetto della domanda, riguardino la sede legale e/o unità operative stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda è presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.

4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, (PEC), all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG unitamente all'avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file «datcert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa.

5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;

b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

6. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.

7. Non sono finanziabili iniziative per le quali sono presentate domande da imprese che hanno in corso la realizzazione di un'iniziativa per la cui realizzazione nella medesima sede legale o unità operativa/e è stato già concesso un incentivo ai sensi del presente regolamento e per il quale non è stata ancora presentata la rendicontazione della spesa.

8. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;

f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;

g) gli obblighi del beneficiario;

h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'art. 20.

9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 8, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti gestori delegati, può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet di Unioncamere FVG medesima.

10. La nota informativa di cui al comma 9 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

11. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;

b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;

c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;

e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;

f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2;

g) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'art. 12, comma 5.

Art. 11.

Riparto delle risorse su base provinciale

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

Art. 12.

Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda


1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale, applicando i criteri valutativi di cui all'allegato C.

2. In esito all'applicazione dei criteri valutativi di cui all'allegato C sono ammissibili le domande cui è attribuito un punteggio complessivo almeno pari a 18. Nel caso di domande presentate da parte di PMI supportate da Friulia sono ammissibili le domande cui è attribuito un punteggio almeno pari a 15.

3. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'art. 10, comma 4. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.

4. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento e dall'avviso nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.



6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto dall'art. 13, comma 1, è sospeso.

7. Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

8. È facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande presentate.

Art. 13.

Concessione degli incentivi

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

3. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

4. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un massimo di dodici mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all'archiviazione d'ufficio.

5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'art. 17, comma 1;

b) l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 21, comma 2.

6. Il soggetto gestore comunica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.

Art. 14.

Erogazione in via anticipata

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte delle PMI beneficiarie di:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa;

b) fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.

2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 15.

Variazioni dell'iniziativa

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione del soggetto che rende i servizi di temporary management o del personale manageriale altamente qualificato, alla richiesta di variazione dell'iniziativa è allegato curriculum aziendale o curriculum vitae e relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata dal sostituto, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere, nonché relazione atta ad evidenziare l'equipollenza rispetto al sostituto. Non è ammessa la variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del personale manageriale altamente qualificato qualora il provvedimento di concessione preveda che le stesse siano rese in virtù di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio.

4. Il soggetto gestore provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

Art. 16.

Variazioni soggettive del beneficiario

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;

c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 21 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 21 l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;

b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;

d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.



Capo IV

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 17.

Presentazione della rendicontazione

1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 13, comma 7, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore al termine massimo di 26 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.

2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.

3. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 4.

Art. 18.

Modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dall'impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero da prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);

d) relazione rilasciata dal personale manageriale altamente qualificato o dal soggetto prestatore di servizi di temporary management, descrittiva della prestazione eseguita, salvo il caso delle prestazioni del personale manageriale altamente qualificato rese in forza di un contratto di lavoro subordinato.

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.

5. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

6. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale.

7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;

b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.

8. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo, l'impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l'iniziativa che beneficia dell'incentivo.

9. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

13. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 15, comma 4.

Art. 19.

Liquidazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.

2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 18, comma 12.

3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 20.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 18, comma 12;

d) nel caso di cui all'art. 18, comma 13;



3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di cui all'art. 8, comma 2;

b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.

4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale 7/2000.

6. L'incentivo è rideterminato ai sensi dell'art. 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'art. 21.

Art. 21.

Obblighi del beneficiario

1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) essere iscritta nel Registro delle imprese;

b) mantenere la sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale.

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, il beneficiario presenta, in conformità all'art. 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'art. 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 3, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

Art. 22.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

Art. 24.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


(Omissis).

16R00122

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-024) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 6 1 1 *

€ 4,00

